SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Trieste

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 214

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Decreti concernenti l'istituzione e l'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia.

00A15335

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2000, n. **382.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7376):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 23 ottobre 2000.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 ottobre 2000 con pareri delle commissioni I, V e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla III commissione il 26 ottobre 2000; il 7 e 14 novembre 2000.

Esaminato in aula il 27 novembre 2000 e approvato il 29 novembre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4903):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 dicembre 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 2000.

Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2000.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2000, N. 295

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

00G0436

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 dicembre 2000.

Modalità per il rimborso ai comuni degli oneri sostenuti per il personale di custodia delle case mandamentali soppresse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che prevede la soppressione delle case mandamentali esistenti, funzionanti o meno, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

Visto l'art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, secondo il quale: «Il personale in servizio presso le case mandamentali soppresse può essere inquadrato, a richiesta dei singoli, negli organici dei comuni da cui dipende, entro dodici mesi dalla data di entrata n vigore della predetta legge e ove non inquadrato viene posto in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. Fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità, e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è corrisposto ai comuni, da parte del Ministero dell'interno, un rimborso annuo posticipato pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale delle case mandamentali soppresse»;

Visto il citato art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno la definizione delle modalità del rimborso a favore dei comuni degli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale sostenuti per il personale delle case mandamentali soppresse e della relativa certificazione da parte degli enti interessati;

Ritenuto che il rimborso previsto dall'art. 34, comma 2, della legge n. 265 del 1999, debba essere corrisposto in riferimento agli oneri economici e previdenziali sostenuti per il personale di custodia delle case mandamentali soppresse precedentemente e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, comunque per il solo periodo compreso dal 21 agosto 1999 al 21 agosto 2001, come peraltro già indicato dal Ministero della giustizia con la circolare n. 085793 del 16 maggio 2000;

Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai comuni sedi di case mandamentali soppresse anteriormente e successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposto da parte del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della predetta legge, un rimborso pari all'effettivo onere sostenuto per il trattamento economico e previdenziale del personale di custodia già in servizio presso le predette case mandamentali.

2. Il rimborso di cui al comma 1, è corrisposto per gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale del personale già in servizio presso le case mandamentali soppresse in attesa di transitare negli organici dei comuni o per il quale siano state attivate le procedure di disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il rimborso è corrisposto sino al completamento delle procedure di inquadramento e di mobilità e comunque per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 21 agosto 1999.

3. Il rimborso non è corrisposto ove il comune, già sede di carcere mandamentale, percepisce o ha percepito allo stesso titolo e per i periodi indicati all'art. 2, comma 1, un contributo da parte del Ministero della giustizia. In caso di parziale copertura degli oneri da parte del Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno provvede al rimborso della parte residua. A tale fine gli enti interessati forniscono specifica dichiarazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2.

Art. 2.

1. Il rimborso di cui all'art. 1 è corrisposto, sulla base di dati consuntivi, per i seguenti periodi:

a) 21 agosto 1999 - 31 dicembre 2000;

b) 1° gennaio 2000 - 21 agosto 2001.

2. Per l'attribuzione del rimborso di cui all'art. 1, i comuni trasmettono, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione da redigere secondo il modello di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, nella quale attestano l'entità degli oneri sostenuti nei periodi di cui al comma 1, per il trattamento economico e previdenziale del personale di custodia delle case mandamentali soppresse per i quali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, non hanno ricevuto alcun contributo da parte del Ministero della giustizia.

3. I comuni trasmettono il certificato degli oneri sostenuti per il periodo di cui alla lettera *a)* del comma 1, entro il 28 febbraio 2001, per la successiva attribuzione del rimborso entro il 31 maggio 2001. Per gli oneri relativi al periodo di cui alla lettera *b)* del comma 1, i comuni trasmettono il certificato entro il 30 settembre 2001, per la successiva attribuzione del rimborso entro il 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO A

COMUNE ....
PROVINCIA..

CODICE ENTE

ALLA PREFETTURA DI

....

DICHIARAZIONE ATTESTANTE GLI ONERI RELATIVI AL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE SOSTENUTO PER IL PERSONALE DI CUSTODIA DELLE CASE MANDAMENTALI SOPPRESSE.

Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visto il decreto del Ministro dell'interno ....;

SI DICHIARA

- Che nel periodo .... il comune di .... per il trattamento economico e previdenziale relativo a n. ....unità di personale di custodia già in servizio presso la casa mandamentale soppressa con decreto .... ha sostenuto oneri pari a L. ....

☐ Che in relazione ai suddetti oneri non riceve e non ha ricevuto alcun rimborso da parte del Ministero della giustizia.

☐ Che in relazione ai suddetti oneri ha ricevuto dal Ministero della giustizia un contributo a loro parziale copertura per un importo pari a lire ....

- Che i suddetti oneri sono stati sostenuti per il personale di custodia delle case mandamentali soppresse per il periodo in cui detto personale non è transitato negli organici del comune e/o è stato collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 35 e 35 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

BOLLO DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....................lì.................

00A15637

DECRETO 14 dicembre 2000.

Approvazione dei modelli di certificati per la richiesta e la determinazione del contributo erariale da attribuire alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali secondo i criteri definiti dal decreto del Ministero dell'interno 1° settembre 2000, n. 318.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi statali ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettano apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto l'art. 7 del menzionato decreto ministeriale che detta disposizioni finali e transitorie per la prima applicazione del decreto ministeriale già citato;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 7 del citato decreto ministeriale che prevede a favore delle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 previo invio di apposita certificazione;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 7 del suddetto decreto ministeriale che prevede a favore delle unioni di comuni istituite prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 265 del 1999 un contributo per l'anno 2000 previo invio di apposita certificazione;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 7 del richiamato decreto ministeriale che demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli di certificati da utilizzare per la determinazione del contributo erariale da attribuire alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 della stessa disposizione;

Vista la circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 20 del 10 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi a decorrere dal 21 agosto 1999 e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite a decorrere dal 1° gennaio 2000 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato, Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari gli enti interessati indicano i dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. La relazione è allegata al certificato.

Art. 2.

È approvato il modello di certificato di cui all'allegato B che fa parte integrante del presente decreto, mediante il quale le unioni di comuni costituitesi entro il 20 agosto 1999 e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali conferite entro il 31 dicembre 1999 indicano i servizi esercitati in forma associata e attestano le spese correnti e in conto capitale impegnate in relazione ai predetti servizi, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Le unioni di comuni costituitesi nel corso dell'anno 1999 e le comunità montane che hanno iniziato a svolgere l'esercizio associato di funzioni comunali nel corso dello stesso anno 1999 rapportano i dati finanziari all'intero esercizio. Per gli ulteriori servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i nuovi comuni che sempre a decorrere dalla predetta data hanno aderito alla gestione associata dei servizi, le unioni di comuni e le comunità montane attestano, complessivamente, le spese correnti e le spese in conto capitale impegnate da ciascuno dei comuni interessati, così come desunte dall'ultimo rendiconto approvato. Per i servizi di cui non si dispongono di dati finanziari gli enti interessati indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa.

Art. 3.

Nei modelli di certificato A e B i servizi sono indicati secondo le denominazioni definite dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Le spese sono riferite agli interventi così come individuati nei predetti modelli di certificato.

Art. 4.

Le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono i certificati di cui agli articoli 1 e 2 entro trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari - sportello unioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il direttore generale: MORCONE

ALLEGATO A

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI A DECORRERE DAL 21 AGOSTO 1999 E PER LE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2000.

UNIONE DEI COMUNI.. (Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA...(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 5 e 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dai rendiconti dell'anno.......................;
Tenuto conto della mancanza di dati finanziari relativi alle spese per i servizi conferiti in forma associata;

DICHIARA

Che in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione/comunità montana .... risulta che, per i servizi conferiti in gestione associata, i predetti enti, secondo i dati derivanti dai rendiconti dell'anno ...., hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessive lire .... così come analiticamente indicato in relazione ai servizi ed agli interventi indicati nei seguenti prospetti.

RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che l'unione dei comuni.. costituitasi il ...., non coincide/coincide (*) con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n..............(**)

Che tutti i comuni dell'unione ....
fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì......................................

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

ALLEGATO B

PER LE UNIONI DI COMUNI COSTITUITESI ENTRO IL 20 AGOSTO 1999 E LE COMUNITA' MONTANE SVOLGENTI L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI CONFERITE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1999.

UNIONE DEI COMUNI.. (Prov. ....)
COMUNITA' MONTANA...(Prov.........)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

DICHIARAZIONE ATTESTANTE I SERVIZI ESERCITATI IN FORMA ASSOCIATA E LE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE IMPEGNATE.

- L'unione dei comuni ....
  costituita dai comuni di...
  ....
  ....

- La comunità montana ....
  svolgente l'esercizio associato di funzioni per i comuni di ....
  ....
  ....

Visti gli articoli 5 e 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n.318;
Visti i dati finanziari risultanti dal rendiconto dell'anno.......................;

DICHIARA

Che l'unione dei comuni/la comunità montana di ...., per l'esercizio associato dei servizi comunali, secondo i dati derivanti dal rendiconto dell'anno .... ha impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessive lire.., così come analiticamente indicato in relazione ai servizi e agli interventi individuati nei seguenti prospetti "B1".

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

- Che per i servizi conferiti in gestione associata a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche per la fattispecie relativa ai comuni che, a decorrere dalla predetta data, hanno aderito alla gestione associata dei servizi, in base alle attestazioni presentate dai comuni facenti parte dell'unione/comunità montana ...., risulta che i predetti enti, secondo i dati derivanti dai rendiconti dell'anno .... hanno impegnato, per spese correnti e per spese in conto capitale, complessive lire .... , così come analiticamente indicato in relazione ai servizi ed agli interventi individuati nei seguenti prospetti "B2".

RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE SPESE DA PREVEDERE IN ORDINE AI SERVIZI DI CUI NON SI E' IN POSSESSO DI DATI FINANZIARI

Che per ciascun servizio i comuni hanno utilizzato n. unità di personale come di seguito indicato:

Servizi	N. personale addetto al servizio

Che l'unione dei comuni... costituitasi il ...., non coincide/coincide **(*)** con gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni individuati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla regione ...., con atto n..............(**)

Che tutti i comuni dell'unione ....
fanno parte della comunità montana ....(***)

BOLLO DELL'ENTE	IL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.... lì..

(*) *Barrare la parte che non interessa.*

(**) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui la Regione ha individuato gli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni.*

(***) *La dichiarazione va espressa solo nel caso in cui ricorre la fattispecie.*

00A15694

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Parma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Parma, ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni dal 17 al 20 novembre 2000, per trasloco degli atti e arredi nei nuovi locali dell'istituendo ufficio delle entrate, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Parma è accertato per i giorni dal 17 al 20 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 22 novembre 2000

p. *Il direttore regionale:* CAVINA

00A15356

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l.», in Milano, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1999, con la quale l'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l. è stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 28 giugno 1999, protocollo n. 757535, con la quale l'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., con sede in via Aselli n. 24 - 20133 Milano, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*);

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o che per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A15664

DECRETO 11 dicembre 2000.

Autorizzazione all'«Eurocontrolli S.r.l.», in Travacò Siccomario, al rilascio di certificazione CE per gli ascensori, ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza dell'11 ottobre 2000, protocollo n. 757604/*bis*, con la quale l'organismo Eurocontrolli S.r.l., con sede in via Aldo Moro, 28 - 27028 Travacò Siccomario (Pavia), ai sensi dell'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Eurocontrolli S.r.l. soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo Eurocontrolli S.r.l., ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo Eurocontrolli S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo *B*, limitatamente alla lettera *B*);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo *G*).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A15663

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 ottobre 2000.

Autorizzazione al libero ingresso ai soci del Touring club italiano, che parteciperanno all'iniziativa «La penisola del tesoro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, relativo alla costituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 15097 del 13 settembre 2000 del gabinetto dell'on. Ministro - Ufficio servizi aggiuntivi, con la quale si rappresenta l'opportunità che alcuni musei statali aderiscano all'iniziativa culturale promossa dal Touring club italiano e denominata «La penisola del tesoro», il cui svolgimento è previsto tra l'autunno 2000 e la primavera del 2001;

Considerata la valenza promozionale del progetto che prevede l'ingresso gratuito ai soci del Touring club italiano nelle sedi espositive ed in particolari giornate festive individuate nella nota in argomento;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 22 settembre 2000, tenuto anche conto del rimborso che sarà effettuato dal Touring club italiano a fronte del mancato introito del biglietto, valutato sulla base degli incassi registrati nelle analoghe giornate dell'anno precedente;

Decreta:

È autorizzato l'ingresso gratuito ai soci del Touring club italiano che parteciperanno all'iniziativa «La penisola del tesoro» in corso di svolgimento nelle sedi espositive e nelle domeniche specificate a fianco di ciascuna sede:

Roma - Palazzo Altemps, 15 ottobre 2000;

Bologna - Pinacoteca nazionale, 18 febbraio 2001;

Napoli - Certosa di San Martino, 18 marzo 2001;

L'Aquila - Museo nazionale d'Abruzzo, 25 marzo 2001;

Ravenna - Museo nazionale, 22 aprile 2001.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 94

00A15638

DECRETO 3 ottobre 2000.

Rideterminazione del biglietto di ingresso nel complesso pomposiano di Codigoro, in Ferrara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 3, concernente il regolamento per l'istituzione del biglietto d'ingresso nelle sedi espositive statali come modificato e integrato con decreto ministeriale 27 settembre 1999, n. 375;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, concernente la revisione del biglietto d'ingresso nel complesso pomposiano di Codigoro;

Vista la nota n. 9903 del 14 giugno 2000, del Gabinetto dell'onorevole Ministro - ufficio servizi aggiuntivi con la quale si segnala la proposta del comune di Codigoro di riesaminare nuovamente l'importo del biglietto in esame a seguito delle analoghe istanze locali, in considerazione della funzione anche religiosa del monumento;

Vista la n. 9451 del 22 giugno 2000, con la quale la soprintendenza fornisce ulteriori precisazioni circa le determinazioni adottate e manifesta la necessità di raggiungere un accordo sia con il comune che con il concessionario del servizio biglietteria del monumento;

Vista la nota n. 13837 del 15 settembre 2000 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna relativa alle proposte di modifiche del biglietto come concordate in ambito locale;

Sentito il parere favorevole del comitato biglietti ingresso musei nella riunione del 22 settembre 2000;

Decreta:

L'importo del biglietto d'ingresso nel complesso pomposiano di Codigoro - Ferrara, è così rideterminato:

Museo Pomposiano, Sala Capitolare, Sala Refettorio e Chiesa S. Maria di Pomposa, L. 8.000 (€ 4,13);

Museo Pomposiano Sala Capitolare e Sala Refettorio, L. 6.000 (€ 3,10), (solo nelle mattine dei giorni festivi con contestuale ingresso libero nella Chiesa S. Maria di Pomposa).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2000

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2000
Registro n. 2, Beni e attività culturali, foglio n. 95

00A15639

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. European Vinyls Corporation», unità di Brindisi. (Decreto n. 29098).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. European Vinyls Corporation;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 dicembre 2000, della ditta S.p.a. European Vinyls Corporation, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A15234

DECRETO 3 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Annalisa Production», unità di Castrovillari. (Decreto n. 29099).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale, presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 febbraio 2000 al 20 febbraio 2001, dalla ditta - S.p.a. Annalisa Production;

Visto il precedente decreto ministeriale di reiezione della suddetta istanza;

Vista la richiesta di riesame, avverso il sopracitato provvedimento negativo;

Valutata la documentazione istruttoria prodotta a sostegno dell'istanza di riesame, nonché la verifica ispettiva, da cui emergono nuovi elementi di valutazione atti a superare le motivazioni poste alla base del provvedimento reiettivo;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 febbraio 2000 al 20 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Annalisa Production, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A15235

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. European Vinyls Corporation», unità di Brindisi. (Decreto n. 29101).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. European Vinyls Corporation tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale, datato 3 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. European Vinyls Corporation, con sede in Porto Marghera (Venezia), unità di Brindisi per un massimo di centododici unità lavorative, per il periodo dal 13 dicembre 1999 al 12 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1999, con decorrenza 13 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15236

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Annalisa Production», unità di Castrovillari. (Decreto n. 29102).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Annalisa Production tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 3 novembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Annalisa Production, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di quarantadue unità lavorative, per il periodo dal 21 febbraio 2000 al 20 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 2000, con decorrenza 21 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15237

DECRETO 3 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Tubi Ghisa», unità di Cogoleto. (Decreto n. 29103).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tubi Ghisa tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Ghisa, con sede in Cogoleto (Genova), unità di Cogoleto (Genova), per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 16 giugno 2000 al 15 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 2000 con decorrenza 16 giugno 2000; delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15238

DECRETO 3 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Baratti & Milano», unità di Brà. (Decreto n. 29104).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Baratti & Milano, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 30 luglio 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1º marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto Ministeriale datato 30 luglio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratti & Milano con sede in Torino, unità di Brà - Frazione Bandito (Cuneo), per un massimo di diciannove unità lavorative, per il periodo dal 1º settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 2000 con decorrenza 1º settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15239

DECRETO 3 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Goodyear Italiana», unità di Cisterna di Latina. (Decreto n. 29106).

Il DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Goodyear Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale, datato 4 agosto 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale, datato 4 agosto 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale, datato 4 agosto 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Goodyear Italiana, con sede già in Cisterna di Latina ora Roma, unità di Cisterna di Latina (Latina), per un massimo di cinquecentoquarantuno unità lavorative, per il periodo dal 21 settembre 2000 al 20 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000, con decorrenza 21 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15241

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. I.CO.T.», unità di Forlì, Pesaro e Roma. (Decreto n. 29107).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale siglato in data 26 giugno 2000, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società I.CO.T. S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a settantasette unità così distribuite: trentasette Forlì, diciotto Pesaro e ventidue Roma;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società I.CO.T. S.p.a. - codice ISTAT 45340 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 24 giugno 2000 al 23 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di settantasette lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla I.CO.T. S.p.a., sede legale in Forlì, unità di Forlì, per un numero massimo di trentasette unità lavorative, Pesaro, per un numero massimo di diciotto unità lavorative, Roma, per un numero massimo di ventidue unità lavorative. Codice ISTAT 45340 (matricola INPS n. 3200905274), per il periodo dal 24 giugno 2000 al 23 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 3, novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15242

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. SO.GE.SER.», unità di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. (Decreto n. 29108).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. SO.GE.SER. inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 26 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1° ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti nei servizi di appalto delle ferrovie dello stato applicato a 38 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità su un organico complessivo di trecentoquarantadue unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari, unità di Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria, Villa San Giovanni (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantasette unità, su un organico complessivo di trecentoquarantadue unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SO.GE.SER., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15243

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. Scarabeo accessori», unità di Civita Castellana. (Decreto n. 29109).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Scarabeo accessori, inoltrata presso la competente direzione generale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 8 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in

data 11 gennaio 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 18 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria ceramica applicato a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità su un organico complessivo di ventotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 2000 al 17 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarabeo accessori, con sede in Roma, unità di Civita Castellana (Viterbo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quattordici unità, su un organico complessivo di ventotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarabeo accessori, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15244

DECRETO 3 novembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Belotti Handling», unità di Manesseno di S. Olcese. (Decreto n. 29110).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Belotti Handling, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 21 maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti Handling, con sede in Milano, unità di Manesseno di S. Olcese (Genova), per un massimo di settantacinque unità lavorative per il periodo dal 21 maggio 2000 al 20 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 2000, con decorrenza 21 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15245

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Arti grafiche friulane», unità di Tavagnacco. (Decreto n. 29111).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Arti grafiche Friulane, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 22 marzo 2000, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti Grafiche Friulane, con sede in Tavagnacco (Udine), unità di Tavagnacco (Udine), per un massimo di dieci unità lavorative per il periodo dal 22 settembre 2000 al 21 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 2000 con decorrenza 22 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15246

DECRETO 3 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2», unità di Cusercoli. (Decreto n. 29112).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 25 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 2 ottobre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria calzature applicato a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità su un organico complessivo di trentaquattro unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare, in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 ottobre 2000 al 1° ottobre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, con sede in Civitella di Romagna frazione Cusercoli (Forlì), unità di Cusercoli (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventiquattro unità, su un organico complessivo di trentaquattro unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio M.C.M. 2, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15247

DECRETO 6 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.p.a. Elmec», unità di Belpasso. (Decreto n. 29113).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo del 13 marzo 2000 al 10 marzo 2001, dalla ditta S.p.a. Elmec;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 13 marzo 2000 al 10 marzo 2001, della ditta S.p.a. Elmec, sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A15248

DECRETO 6 novembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della «S.r.l. Calcagno - Società industriale metalmeccanica edilizia e manutenzione», unità di Giammoro. (Decreto n. 29114).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001, dalla ditta S.r.l. Calcagno - Società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma, di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 7 maggio 2001 della ditta S.r.l. Calcagno - Società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione, con sede in Misterbianco (Catania), unità di Giammoro (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A15249

DECRETO 6 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Elmec», unità di Belpasso. (Decreto n. 29115).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Elmec, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale, datato 6 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmec, con sede in Belpasso (Catania), unità di Belpasso (Catania), per un massimo di settantaquattro unità lavorative, per il periodo dal 13 marzo 2000 al 19 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 2000, con decorrenza 13 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15250

DECRETO 6 novembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.r.l. Calcagno - Società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione», unità di Giammoro. (Decreto n. 29116).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Calcagno - Società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 novembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calcagno - Società industriale metalmeccanica edilizia manutenzione, con sede in Misterbianco (Catania), unità di Giammoro (Messina), per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 7 novembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 2000, con decorrenza 8 maggio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A15251

DECRETO 8 novembre 2000.

Parziale modifica al decreto ministeriale 2 maggio 2000, recante criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale. Aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1991, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2000, recante la modificazione e l'integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale, entrato in vigore l'11 luglio 2000, data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1999, in particolare l'elenco dei codici ISTAT, parte integrante del decreto stesso, atti a classificare le aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche;

Viste le recenti determinazioni della Telecom Italia S.p.a. di non avvalersi in futuro, per la realizzazione dei servizi tecnico-ausiliari, del sistema della convenzione diretta con le aziende del settore, ma di procedere all'applicazione delle opere attraverso l'indicazione di apposite gare di appalto;

Visto che la stessa Telecom Italia S.p.a. ha ulteriormente e consistentemente ridotto il budget di lavoro assegnato, per l'anno 2000, alla maggior parte delle stesse aziende;

Considerato che, conseguentemente, tali decisioni stanno producendo l'aggravamento della già precaria situazione occupazionale nel settore delle installazioni telefoniche;

Ritenuta, per le considerazioni che precedono, la necessità di procedere ad una parziale modificazione del citato decreto ministeriale 2 maggio 2000, specificamente per la parte concernente i criteri di cui ai punti 1) e 2), nonché i casi di esclusione di approvazione dei programmi di crisi aziendale, con riferimento alle aziende sopra individuate e limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino e non oltre il 31 dicembre 2001;

Decreta:

Sulla base delle motivazioni recate in premessa, ed a parziale modifica del decreto ministeriale 2 maggio 2000, ai fini dell'approvazione di programmi di crisi aziendale presentati, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dalle aziende individuate dall'elenco dei codici ISTAT, parte integrante del decreto ministeriale 11 gennaio 1999, non trovano applicazione, limitatamente al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e sino e non oltre il 31 dicembre 2001, i criteri di cui ai punti 1) e 2), nonché i casi di esclusione di cui al sopra richiamato decreto ministeriale 2 maggio 2000.

Istanze di riesame avverso provvedimenti di reiezione delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, adottati successivamente all'11 luglio 2000, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 2 maggio 2000, saranno valutate secondo i criteri di parziale modifica di cui al presente provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il Ministro: SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2000
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 212

00A15748

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto, relativamente al corso di laurea in biotecnologie.

IL RETTORE

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1386, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1994) relativo a modificazioni dell'ordinamento didattico nazionale universitario concernente il corso di laurea in biotecnologie;

Visto il decreto rettorale dell'8 ottobre 1997, con il quale è stata approvata l'istituzione del corso di laurea in biotecnologie (indirizzo biotecnologie mediche);

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 101;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998, prot. 1/98;

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1999 e 4 maggio 1999, concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Vista la deliberazione del consiglio del corso di laurea in biotecnologie (indirizzo biotecnologie mediche) del 11 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 26 ottobre 1999;

Vista la deliberazione del senato accademico del 11 aprile 2000;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2000;

Decreta:

Art. 168 — Corso di laurea in biotecnologie (indirizzo biotecnologie mediche) - (articolazione del corso di laurea in aree formative) dello statuto dell'Università degli studi di Trieste è modificato nella tabella delle aree del triennio di indirizzo, al punto 17. - Area della patologia umana, che viene a comprendere i seguenti settori scientifico-disciplinari:

F04A, F04B, F06A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 ottobre 2000

Il rettore: DELCARO

00A15358

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto, relativamente al corso di laurea in odontoiatria.

IL RETTORE

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1386, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, concernente l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 671, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la modifica dello statuto dell'Università di Trieste, con l'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 101;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998, prot. 1/98;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 21 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'11 aprile 2000;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2000;

Decreta:

Art. 163 — Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - dello statuto dell'Università degli studi di Trieste è modificato nella tabella degli insegnamenti fondamentali del biennio al punto 3) con l'inserimento della denominazione dell'insegnamento di chimica e propedeutica biochimica al posto di quello di chimica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 16 ottobre 2000

Il rettore: DELCARO

00A15360

DECRETO RETTORALE 27 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto, relativamente alla scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare la parte riguardante le scuole di specializzazione dell'area medica;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997, concernente il riordino della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 marzo 2000;

Visto il decreto rettorale n. 381/AG del 15 maggio 2000;

Vista la nota del preside della facoltà di medicina e chirurgia del 23 maggio 2000, prot. 629;

Viste le delibere del senato accademico del 13 settembre 2000 e del consiglio di amministrazione del 27 settembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Art. 1. La scuola di specializzazione in chirurgia vascolare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica, della clinica e della terapia chirurgica delle malattie vascolari intese come malattie delle arterie, delle vene e dei linfatici.

Art. 3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 4. Il corso ha la durata di 5 anni.

Art. 5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture degenziali che sono incardinate nell'ambito dell'U.C.O. di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Trieste e quelle delle S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in numero di 3 per ogni anno per un totale di 15.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze di anatomo-fisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E09A - Anatomia umana, E09B - Istologia, E10X - Biofisica medica (E06A - Fisiologia umana), F01X - Statistica medica, F06A - Anatomia patologica, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07G - Malattie del sangue, F08E - Chirurgia vascolare, K05B - Informatica, K06X - Bioingegneria, L18C - Linguistica inglese.

B. *Area di semiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva e non invasiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche cliniche e di diagnostica strumentale invasiva e non invasiva idonee al trattamento delle vasculopatie cerebrali, viscerali e periferiche, nonché delle malattie cardiache più frequenti.

Settori: F07A - Medicina interna, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08E - Chirurgia vascolare, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

C. *Area di specialità chirurgiche correlate.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati, nonché le loro fondamentali tecniche chirurgiche. In particolare deve acquisire la pratica clinica per la diagnosi ed il trattamento chirurgico e postoperatorio delle più frequenti malattie chirurgiche.

Settori: F08A - Chirurgia generale, F08D - Chirurgia toracica, F09X - Chirurgia cardiaca, F10X - Chirurgia urologica, F16A - Malattie dell'apparato locomotore.

D. *Area di chirurgia vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici.

Settori: F06A - Anatomia patologica, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08A - Chirurgia generale, F08E - Chirurgia vascolare, F09X - Cardiochirurgia.

E. *Area di chirurgia endovascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le normali nozioni teorico pratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari; ivi comprese le terapie locoregionali farmacologiche, la dilatazione percutanea transluminale, l'applicazione di stent vascolari e di endoprotesi, nonché le metodiche da esse derivanti. Deve inoltre acquisire conoscenza e capacità pratica nelle metodiche di controllo strumentale invasive e non.

Settori: F08E - Chirurgia vascolare, F18X - Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. *Area angiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze teorico pratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari di interesse medico.

Settori: F07A - Medicina interna, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare.

G. *Area di anestesiologia e valutazione critica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della più opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.

Settori: F08A - Chirurgia generale, F08E - Chirurgia vascolare, F21X - Anestesiologia, F22B - Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualità, dimostrare di aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

procedure diagnostiche di malattie vascolari:

a) diagnostica vascolare incruenta: 200 casi, di cui almeno il 50% eseguito in prima persona;

b) diagnostica vascolare cruenta: 100 casi, a cui lo specializzando partecipa in collaborazione;

interventi di chirurgia vascolare di alta e media chirurgia: 200 casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;

interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi, di cui almeno il 15% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia endovascolare: 100 casi, di cui almeno il 10% effettuato in prima persona;

interventi di chirurgia generale: 100 casi, di cui almeno il 10% effettuato in prima persona.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 27 novembre 2000

Il rettore: DELCARO

00A15357

DECRETO RETTORALE 28 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto, relativamente al corso di laurea in chimica.

IL RETTORE

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che, nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1386, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995) recante modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica;

Visto il decreto rettorale del 14 ottobre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1997) con il quale è stato modificato lo statuto dell'Università di Trieste ed approvato il nuovo ordinamento del corso di laurea in chimica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 101;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998, prot. 1/98;

Vista la deliberazione del consiglio del corso di laurea in chimica n. 5/2000 del 13 aprile 2000;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 25 maggio 2000;

Vista la deliberazione del senato accademico del 19 luglio 2000;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 luglio 2000;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 settembre 2000;

Decreta:

Art. 211 — Corso di laurea in chimica (articolazione del corso di laurea - biennio di indirizzo), dello statuto dell'Università degli studi di Trieste è così modificato:

«Sostituzione degli indirizzi "Sintesi e reattività", "Processi e proprietà molecolari", "Chimica dei materiali" con i seguenti nuovi indirizzi:

inorganico chimico-fisico;

organico biologico.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 28 novembre 2000

Il rettore: DELCARO

00A15359

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 28 settembre 2000;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo n. 2402 del 31 ottobre 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772, del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che, nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo, le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 424, relativo al corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

«1) (H05X) Telerilevamento al secondo anno nell'area 2 - Arti applicate dell'indirizzo storico artistico;

2) (H13X) Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica al secondo anno nell'area 4 - Teorie e tecniche del restauro dell'indirizzo storico artistico;

3) (M06A) Cartografia al terzo anno nell'area 6 - Disegno e rilievo dell'indirizzo storico artistico.».

Art. 2.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco delle discipline vengono aggiunte le seguenti:

«1) (M02A) Storia dell'età della riforma e della controriforma;

2) (H05X) Telerilevamento;

3) (H13X) Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 2000

Il rettore: COSSU

00A15361

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento, attuato mediante conferimento di azienda, dell'intero portafoglio assicurativo e riassicurativo della rappresentanza generale per l'Italia, in Milano, di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, con sede in Zurigo, alla Elvia Assistance S.p.a., in Milano, previa autorizzazione alla medesima Elvia Assistance S.p.a. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. Modificazioni allo statuto della Elvia Assistance S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 01753).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare: l'art. 16, che prevede l'autorizzazione per l'estensione dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; l'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *f)*, che prevede la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione in caso di rinuncia espressa e di trasferimento totale di portafoglio; e gli articoli 75, commi 1 e 2, e 118, che prevedono l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare: l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti e l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e di trasferimento di portafogli di imprese assicuratrici;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1970, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, rilasciata alla Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG - rappresentanza generale per l'Italia, sita in Milano, via Ampére n. 30;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Elvia Assistance S.p.a., con sede in Milano, via Ampére n. 28/a-30;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Elvia Assistance S.p.a. e di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, rispettivamente in data 4 ottobre 2000, e in data 30, 31 ottobre e 6 novembre 2000, concernenti il conferimento nella Elvia Assistance S.p.a., del ramo d'azienda costituito dall'intero complesso organizzativo e patrimoniale, incluso il trasferimento totale del portafoglio assicurativo e riassicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, previa estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni alla Elvia Assistance S.p.a.;

Vista la delibera assunta in data 24 novembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Elvia Assistance S.p.a., che ha approvato la predetta operazione di conferimento e di trasferimento del portafoglio, l'aumento del capitale sociale a fronte del citato conferimento e la variazione della denominazione sociale, con le relative modifiche apportate agli articoli 1 e 5 dello statuto sociale;

Vista l'istanza a firme congiunte, e la relativa documentazione allegata, del 10 novembre 2000 con la quale è stata richiesta dalle società medesime l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il predetto trasferimento totale di portafoglio, previa autorizzazione all'Elvia Assistance S.p.a ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Viste le comunicazioni in data 10 e 30 novembre 2000, con le quali la rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, ha rinunciato espressamente, per mancato esercizio di attività, ai seguenti rami e/o rischi: le assicurazioni: corpi di veicoli aerei; merci trasportate, limitatamente a quelle trasportate per via aerea; altri danni ai beni, autorizzate ad esclusione dei rischi già compresi nei rami bestiame, cristalli, films, grandine, guasti macchine, rischi di montaggio e incendio; r.c. autoveicoli terrestri, limitatamente alla responsabilità civile del vettore per i bagagli; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, autorizzate ad esclusione dell'assicurazione obbligatoria dei natanti e della responsabilità civile del vettore nel trasporto di cose; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea, rottura di sci; nonché la riassicurazione: infortuni, limitatamente agli infortuni aeronautici; corpi di veicoli aerei; merci trasportate, limitatamente a quelle tra-

sportate per via aerea; r.c. aeromobili; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente a perdita di noli aeronautici, perdita di utili conseguente al trasporto di merci per via aerea, perdite pecuniarie derivanti dalla sospensione o dalla revoca dell'abilitazione alla navigazione aerea;

Accertato che la società cessionaria Elvia Assistance S.p.a, a seguito dell'estensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, risulta regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite dalla rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG e dispone, tenuto conto del trasferimento dell'intero portafoglio della suddetta rappresentanza, del margine di solvibilità necessario;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 12 dicembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami richiesti da Elvia Assistance S.p.a. ed in ordine al predetto trasferimento totale del portafoglio assicurativo e riassicurativo;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *f)*, del decreto legislativo 17, marzo 1995, n. 175;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle variazioni allo statuto sociale di Elvia Assistance S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

La società Elvia Assistance S.p.a., con sede in Milano, via Ampére n. 28/a-30, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami infortuni, già esercitato limitatamente ai rischi connessi all'assistenza; merci trasportate, limitatamente ai bagagli; r.c. generale, con esclusione del rischio energia nucleare, già esercitato limitatamente ai rischi connessi all'assistenza; perdite pecuniarie di vario genere, limitatamente alle spese di annullamento di viaggio, già esercitato limitatamente ai rischi connessi all'assistenza e dell'attività riassicurativa nel ramo merci trasportate, limitatamente ai bagagli, di cui all'allegato tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi degli articoli 75, comma 2, e 118 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, attuato mediante conferimento di ramo d'azienda, da Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG - rappresentanza generale per l'Italia a Elvia Assistance S.p.a. dell'intero portafoglio assicurativo e riassicurativo costituito dal complesso dei contratti della medesima rappresentanza generale per l'Italia.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere *a)* ed *f)* e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la rappresentanza generale per l'Italia di Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG, in conseguenza della rinuncia espressa ai rami e/o rischi indicati in premessa e del predetto trasferimento totale di portafoglio, è decaduta da tutte le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate.

Art. 4.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Elvia Assistance S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 *(Denominazione, oggetto, sede, durata)*. — Modifica della denominazione sociale da "Elvia Assistance S.p.a." a "Elvia Italia S.p.a.".

Art. 5 *(Capitale)*. — Aumento gratuito del capitale sociale da L. 4.200.000.000 a L. 9.832.000.000 mediante utilizzo della riserva straordinaria per lire 4.600 milioni e del fondo riporto utili esercizi precedenti per lire 1.032 milioni;

aumento di L. 3.000.000.000 (da L. 9.832.000.000 a L. 12.832.000.000), con sovrapprezzo complessivo di L. 6.376.000.000, contro conferimento da parte dell'unico socio Elvia Reiseversicherungs Gesellschaft AG del ramo d'azienda costituito dalla propria rappresentanza generale per l'Italia, sita in Milano, via Ampére n. 30;

aumento a pagamento per L. 168.000.000 da sottoscrivere, riservati i diritti di cui all'art. 2441 del codice civile, entro e non oltre il 30 giugno 2001.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15666

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario di parte del portafoglio assicurativo italiano (rami vita), attuato mediante cessione d'azienda, da Assicurazioni Generali S.p.a. a Generali Vita S.p.a. (Provvedimento n. 01754).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 1 e 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni riguardanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/ 1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 9, comma 3, in materia di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dei fondi pensione aperti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate ad Assicurazioni Generali S.p.a., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Generali Vita S.p.a., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4 e sede secondaria in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14;

Viste le deliberazioni dei consigli di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.a. e di Generali Vita S.p.a., in data 13 settembre 2000, concernenti il trasferimento da Assicurazioni Generali S.p.a. a Generali Vita S.p.a., attuato mediante cessione del ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti, stipulati da Assicurazioni Generali sul territorio italiano, appartenenti al lavoro diretto dei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria di Generali Vita S.p.a., in data 30 ottobre 2000, di aumento del capitale sociale mediante l'emissione di 37.400.000 azioni ordinarie da euro 1, da liberarsi mediante conferimento parziale del ramo di azienda di Assicurazioni Generali S.p.a., e la relativa omologa del tribunale di Trieste;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2000, presentata da Assicurazioni Generali S.p.a., con la quale è stata richiesta l'autorizzazione, ai sensi dell' art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ad effettuare il predetto trasferimento di portafoglio;

Vista la nota della commissione di vigilanza sui fondi pensione in base alla quale il trasferimento, da Assicurazioni Generali S.p.a. a Generali Vita S.p.a., dei fondi pensione aperti «Previgen Valore» e «Previgen Valore Garantito» può realizzarsi ad esito di un provvedimento con cui la commissione medesima, d'intesa con l'ISVAP, autorizzi l'esercizio dei citati fondi in capo a Generali Vita S.p.a.;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 12 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento da Assicurazioni Generali S.p.a. a Generali Vita S.p.a. attuato mediante cessione di ramo d'azienda, del portafoglio assicurativo italiano costituito dal complesso dei contratti, stipulati da Assicurazioni Generali S.p.a. sul territorio italiano, appartenenti al lavoro diretto dei rami I, III, V e VI di cui all'allegato I - tabella *A)*, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio, di cui all'art. 1, avrà effetto dal 1° gennaio 2001, a condizione che si siano avverate tutte le condizioni di efficacia o di validità previste dalla legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A15665

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000)**, coordinato con la legge di conversione 21 dicembre 2000, n. 382** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Contributo finanziario

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

2-bis. *Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto.*

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A15785

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Associazione "Amici del Brasile" in aiuto delle povertà emergenti del nostro tempo - Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale» in breve «Associazione Amici del Brasile - ONLUS», in Pandino.

Con decreto ministeriale del 14 novembre 2000, l'«Associazione "Amici del Brasile" in aiuto delle povertà emergenti del nostro tempo - Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale» in breve «Associazione Amici del Brasile - ONLUS», con sede in Pandino (Cremona), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 23 giugno 2000, repertorio n. 134896/13752, a rogito del dott. Fausto Biotti, notaio in Pandino (Cremona).

00A15363

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificienze al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 25 maggio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al col. Luigi Chiavarelli, nato il 23 gennaio 1950 a Senigallia (Ancona), con la motivazione:

«Comandante del 187° rgt. par. "Folgore" inserito nel contingente italiano della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si imponeva all'ammirazione dei superiori, dei pari grado e dei propri uomini per le sue straordinarie capacità di ufficiale e di soldato. Chiamato ad

agire in un contesto umano ed operativo caratterizzato da forti tensioni, profondi disagi ambientali ed elevati coefficienti di rischio, conduceva le quotidiane azioni di protezione della popolazione civile, di pattugliamento degli itinerari, di scorta dei convogli umanitari e di controllo dei siti da ispezionare infondendo nel reparto forza morale e fiducia nella riuscita della missione e anteponendo sempre alla propria persona la sicurezza dell'unità ed il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Fulgido esempio di radicato senso del dovere, altissima capacità di comando, consapevole sprezzo del pericolo e chiare virtù militari, contribuiva in modo determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 4 ottobre 1996 - 11 febbraio 1997.

Al col. Marco Bertolini nato il 21 giugno 1953 a Parma, con la motivazione:

«Capo di Stato Maggiore della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'operazione IFOR/SFOR emergeva, nell'ambito del contingente, quale figura chiave e punto di riferimento per l'assolvimento della missione, evidenziando straordinaria professionalità, totale disponibilità e brillanti doti di equilibrio. in possesso di innate doti di leader e di notevole esperienza di Stato Maggiore, forgiava intorno a sé uno staff armonico e motivato che, nell'esempio del capo trovava le risorse per gestire in modo ottimale ogni momento di crisi e, soprattutto, sostenere adeguatamente il comandante della brigata nella sua azione di comando.

Magnifica figura di uomo e di ufficiale di Stato Maggiore, ha contribuito in maniera determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 24 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Croce d'argento

Al col. Edy Zagonel nato il 27 aprile 1947 a Castelrotto (Bolzano), con la motivazione:

«Vicecomandante della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nel contesto dell'operazione IFOR/SFOR, si distingueva per preparazione professionale, spirito di sacrificio e totale disponibilità. Coadiutore a tutto campo del comandante, si proponeva quale insostituibile elemento propulsore nel campo logistico con particolare attenzione al settore infrastrutturale e a quello del benessere del personale. Nel settore operativo, oltre alla determinante collaborazione offerta al comandante in ogni circostanza, assumeva in prima persona la direzione delle operazioni di cinturazione degli immobili utilizzati per le riunioni dei rappresentanti delle diverse fazioni, spesso in condizioni climatiche decisamente avverse, sempre in un clima di latente tensione. Per la sicurezza delle basi si prodigava con encomiabile senso di responsabilità nell'adeguamento dei piani di vigilanza e difesa alle mutate esigenze assicurando, mediante provvedimenti di assoluta efficacia, la salvaguardia del personale di servizio e mantenendone elevato il livello di reattività.

Bella figura di ufficiale di Stato Maggiore, ha contribuito in maniera determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese, alla forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 8 novembre 1996 - 24 marzo 1997.

Al ten. col. Pietro Costantino nato il 22 maggio 1952 a Francavilla Fontana (Brindisi), con la motivazione:

«Comandante del 2º battaglione del 187º reggimento paracadutisti "Folgore" inserito nel contingente italiano della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR, si distingueva per un armonico complesso di rare qualità professionali ed umane, esercitate con trascinante entusiasmo ed una disponibilità al limite del sacrificio, tese senza riserve al consolidamento ai più elevati livelli della efficienza operativa della propria unità. Fermezza di intenti e serenità di comportamento suscitavano l'ammirazione degli uomini che affrontavano esemplarmente e con elevatissimo spirito di corpo le profonde difficoltà ambientali e le rischiose attività operative, riscuotendo unanimi consensi ed apprezzamento da parte di tutti i contingenti presenti in teatro.

Magnifica figura di comandante, ardito ed energico, chiaro esempio di soldato che ha dato lustro al Paese, all'Esercito ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 30 settembre 1996 - 31 gennaio 1997.

Al ten. col. Emanuele Sblendorio nato il 23 luglio 1953 a Bari, con la motivazione:

«Capo cellula G3 della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. La sua costante ed instancabile presenza contribuiva in misura determinante ad accrescere l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori condizioni operative per le unità impegnate sul terreno.

La maturata preparazione acquisita nel corso della carriera per aver partecipato a precedenti missioni all'estero gli hanno consentito di avere una nitida visione delle problematiche operative del contingente sulla base della quale ha organizzato in modo ineccepibile l'attività dei reparti schierati sul terreno.

Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio, fulgido esempio di professionalità e senso del dovere ha contribuito in modo determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale dando lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 24 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al ten. col. Ferdinando Guarnieri nato il 14 marzo 1950 a Napoli, con la motivazione:

«Comandante del battaglione logistico paracadutisti "Folgore" inserito nel contingente italiano della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR manteneva, con spirito di sacrificio e profondo senso di responsabilità, la testa della propria unità della quale condivideva i continui disagi ed i rischi costanti. Operando con estrema serenità e profondo equilibrio dava vita ad un'organizzazione logistica che assolveva con puntualità ed efficacia i compiti affidatigli. La sua abnegazione e la sua competenza, malgrado la lontananza dalla madre Patria, le condizioni ambientali avverse ed una situazione operativa ad altissimo coefficiente di rischio consentivano al reparto di manovrare con perizia e regolarità il flusso dei rifornimenti ed il ripristino delle scorte a favore delle unità del contingente.

Saldezza di intenti e serenità di comportamento suscitavano l'ammirazione degli uomini che affrontavano le difficoltà ambientali ed operative con sempre rinnovato spirito di servizio.

Chiaro esempio di innate capacità di comando, radicato senso del dovere e della responsabilità e magnifica sintesi di virtù militari, ha contribuito in maniera determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale, dando lustro al Paese, alla Forza armata ed al Corpo di appartenenza» — Sarajevo, 24 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al ten. col. Salvatore Barone nato il 3 marzo 1950 a Patti (Messina), con la motivazione:

«Capo cellula "G7" del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, nell'assolvimento del proprio compito emergeva tra i migliori per straordinaria professionalità, elevato senso di responsabilità e illimitato spirito di sacrificio. Operando con estremo equilibrio, poneva in atto una organizzazione amministrativa che coniu-

gava con rara efficacia ed aderenza il rigore della norma a soluzioni concrete. In una situazione ambientale resa drammatica dalle devastazioni della guerra e dai rigori invernali, si prodigava incessantemente per garantire al personale accettabili condizioni di benessere e assicurava ai comandati di tutti i livelli i mezzi per il conseguimento della loro missione. Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio e giovanile entusiasmo. Altissimo esempio di professionalità ed altissimo senso del dovere che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed al Corpo di appartenenza» — Sarajevo, 28 giugno 1996 - 28 marzo 1997.

Al ten. col. Vito Squicciarini nato il 15 maggio 1948 a Bari, con la motivazione:

«Capo cellula "G2" del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. Severamente impegnato nella difficile attività di ricerca informativa e quotidianamente chiamato ad operare a tutela della sicurezza del dispositivo di comando e controllo della brigata, si esponeva con determinazione e saldezza di nervi alla minaccia di possibili vendette o ritorsioni mettendo seriamente a rischi la sua incolumità. La sua instancabile presenza contribuiva a potenziare l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori condizioni operative e di sicurezza per le unità impegnate sul terreno. Magnifica figura di ufficiale, ardito ed energico, animato da fede e da giovanile entusiasmo. Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro al Paese, all'Esercito italiano ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 1º agosto 1996 - 25 marzo 1997.

Croce di bronzo

Al ten. col. Costantino Iuliani nato il 9 dicembre 1942 a Motta Montecorvino (Foggia), con la motivazione:

«Comandante del reparto comando e supporti tattici della brigata multinazionale nord operante in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con raro senso della responsabilità, con encomiabile tenacia e con spiccato spirito di servizio. Comandante di notevole caratura e profondo conoscitore di uomini, ha profuso senza risparmio di energie ogni attimo del suo tempo per prevenire situazioni di pericolo e per sostenere lo sforzo della propria unità. La sua costante, vigile ed instancabile presenza, contribuiva in maniera determinante ad accrescere l'efficienza del reparto ed a realizzare le migliori condizioni per il supporto delle unità impegnate in operazioni.

Fulgido esempio di innata capacità di comando, di professionalità, di radicato senso del dovere, che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 1º ottobre 1996 - 25 marzo 1997.

Al cap. Antonio Calabrese nato il 9 febbraio 1963 a Taranto, con la motivazione:

«Comandante della compagnia di guerra elettronica della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, si prodigava nell'assolvimento del proprio compito con lodevole professionalità, totale disponibilità, riconosciuto spirito di servizio. La particolarità della materia trattata non ha impedito di mettere in luce tutte le valenze di questo ufficiale, e tutti coloro che ne avevano titolo hanno quotidianamente tratto vantaggio del suo oscuro ma efficacissimo lavoro. Estremamente concreto e determinato, dotato di rare capacità organizzative, ha incessantemente stimolato la propria unità raggiungendo livelli di assoluta efficienza.

Bella figura di soldato e di comandante che ha ha dato lustro all'Italia, all'Esercito e all'Arma di appartenenza» — Sarajevo, 9 settembre 1996 - 24 febbraio 1997.

Al cap. Giovanni Tringale nato il 27 settembre 1938 a Asmara (Eritrea), con la motivazione:

«Ufficiale addetto alla organizzazione ed al mantenimento della infrastruttura sede del comando della brigata multinazionale nord e di altre unità impegnate in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava in tutte le molteplici attività connesse al proprio incarico con ammirevole abnegazione, straordinarie capacità tecniche e spiccato pragmatismo. La sua instancabile opera, preceduta in patria da una accurata ed ingegnosa programmazione dei lavori, contribuiva in maniera determinante ad assicurare in tempi brevi sufficienti livelli di vita al personale dislocato nella base, riscuotendo incondizionata stima e unanime gratitudine. Mai pago dei risultati conseguiti non perdeva occasione per venire incontro ai bisogni della comunità militare nonostante i rigori invernali e le difficoltà di approvvigionamento dei materiali. Peculiare figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio e da giovanile entusiasmo, che, pur impiegato in un settore apparentemente meno importante di altri, ha inciso positivamente sul benessere del personale e quindi sulla operatività del contingente italiano.

Altissimo esempio di professionalità e di radicato senso del dovere che ha dato lustro al Paese, all'Esercito ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 20 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al cap. Giorgio Fambrini nato il 14 giugno 1955 a Pisa, con la motivazione:

«Ufficiale addetto alla cellula G3 del comando della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. In una situazione operativa delicata ed estremamente fluida, si distingueva per il realismo delle valutazioni e l'efficacia dei provvedimenti proposti. La sua instancabile presenza contribuiva in misura determinante ad accrescere l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori e più sicure condizioni operative per le unità impegnate sul terreno.

Magnifica figura di ufficiale, intimamente animato da fede nel servizio ed entusiasmo. Chiaro esempio di altissima professionalità e senso del dovere che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 20 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al cap. Pietro Addis nato il 1º aprile 1967 a Sassari, con la motivazione:

«Comandante della compagnia del 9º rgt. d'ass. par. "Col. Moschin" inserito nell'ambito della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava con incessante entusiasmo nell'assolvimento del proprio compito, alla testa dei propri uomini con i quali condivideva i profondi disagi ed i continui pericoli. Chiamato all'azione in settori operativi estremamente sensibili, assolveva il compito ricevuto manovrando con tenacia e determinazione, ponendo spesso a rischio l'incolumità personale e fornendo un contributo determinante ai fini della riuscita delle operazioni affidategli. Evidenziava, in sintesi, straordinarie capacità professionali ed umane offrendo risultati di eccezionale livello. Chiarezza di intenti e serenità di comportamento suscitavano l'ammirazione dei suoi uomini che affrontavano con elevatissino spirito di corpo ogni missione. Fulgido esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo, elette virtù militari, ha dato lustro al Paese, all'Esercito italiano e alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 5 novembre 1996 - 12 marzo 1997.

Al mar. ord. Giovanni Bassetti nato il 5 agosto 1962 a Tredozio (Forlì), con la motivazione:

«Sottufficiale del distaccamento operativo del 9º rgt. d'ass. par. "Col Moschin" inserito nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, poneva in essere una efficiente, capillare ed accurata organizzazione

del lavoro di squadra che consentiva di raggiungere con successo gli obiettivi di missione assegnati. Nelle quotidiane attività connesse con le azioni di protezione della popolazione civile, il pattugliamento degli itinerari, la scorta dei convogli umanitari e il controllo dei siti in aree particolarmente a rischio, veniva impiegato con i propri uomini nelle attività di maggiore valenza operativa evidenziando eccezionale capacità di comando, e guadagnando la stima e l'ammirato rispetto di tutti per l'eccezionale livello di professionalità dimostrata. Magnifica figura di sottufficiale profondamente animato da fede nel servizio, senso del dovere, sprezzo del pericolo, che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 6 novembre 1996 - 24 febbraio 1997.

Al ten. Emilio Cutolo nato il 29 ottobre 1965 a Roma, con la motivazione:

«Ufficiale del genio addetto agli impianti tecnologici dell'infrastruttura sede del comando della brigata multinazionale nord e di unità di supporto impiegate in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR, si prodigava nell'assolvimento del proprio compito con straordinaria volontà, ammirevole capacità e totale dedizione. Basando la sua azione di comando soprattutto sull'esempio, riusciva a moltiplicare le potenzialità dei pochi uomini messi a sua disposizione assicurando al personale un livello di vita superiore a ogni ottimistica previsione. Né i rigori invernali, nè le difficili situazioni locali costituivano freno alla sua caparbia e generosa volontà, tanto da riscuotere l'incondizionata gratitudine di tutti. Estremamente determinato, instancabile trascinatore, ha dato lustro all'Italia, all'Esercito e all'arma di appartenenza» — Sarajevo, 30 settembre 1996 - 28 marzo 1997.

Al mar. ord. Fabio Filomeni nato il 7 giugno 1961 a Cagliari, con la motivazione:

«Sottufficiale del distaccamento operativo del 9° rgt. d'ass. par. "Col Moschin" inserito nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, poneva in essere una efficiente, capillare ed accurata organizzazione del lavoro di squadra che consentiva di raggiungere con successo gli obiettivi di missione assegnati. Nelle quotidiane attività connesse con le azioni di protezione della popolazione civile, il pattugliamento degli itinerari, la scorta dei convogli umanitari e il controllo dei siti in aree particolarmente a rischio, veniva impiegato con i propri uomini nelle attività di maggiore valenza operativa evidenziando eccezionale capacità di comando, e guadagnando la stima e l'ammirato rispetto di tutti per l'eccezionale livello di professionalità dimostrata. Magnifica figura di sottufficiale profondamente animato da fede nel servizio, senso del dovere, sprezzo del pericolo, che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 5 novembre 1996 - 12 marzo 1997.

Al cap. Giovanni Gagliano nato il 1° ottobre 1969 a Catania, con la motivazione:

«Comandante della compagnia trasmissioni "Leonessa" della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava nelle attività inerenti il proprio incarico con raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio. Diuturnamente impegnato in attività di servizio assicurava, con encomiabile spiccata professionalità e totale dedizione al compito assegnatogli, costanti e sicuri collegamenti tra il contingente Italfor e la madre Patria, nonché tra i vari reparti del contingente multinazionale stesso, nonostante le notevoli distanze e le difficili condizioni ambientali e climatiche. La sua instancabile e continua presenza ha contribuito in maniera determinante alla piena efficienza ed alla piena operatività della brigata multinazionale. Bella figura di giovane ufficiale profondamente animato da fede nel servizio che ha accresciuto il lustro del Paese, dell'Esercito italiano e dell'arma di appartenenza» — Sarajevo, 10 giugno 1996 - 5 dicembre 1996.

Al mar. ord. Alessandro Pellegrino nato il 22 marzo 1965 a Nardò (Lecce), con la motivazione:

«Sottufficiale addetto alla cellula "G3" del comando della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, si prodigava nell'assolvimento del proprio compito con esemplare e fervida partecipazione fornendo prestazioni straordinarie per professionalità, serietà e continuità di rendimento. Assicurava impegno costante ed incondizionato, profuso quotidianamente con innato senso del dovere e di responsabilità, nonostante le difficilissime condizioni climatiche, logistiche ed operative esistenti in teatro. Fulgido esempio di sottufficiale dalle eccezionali virtù professionali ed umane, soldato di elevata caratura, collaboratore leale e di indiscusso valore. Magnifica figura di uomo che ha contribuito ad accrescere il lustro del Paese e dell'Esercito italiano» — Sarajevo, 24 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Con decreti ministeriali in data 5 luglio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al ten. col. Sandro Leoni nato il 5 agosto 1953 a Genova, con la motivazione:

«Capo cellula "G1" del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, assicurava il controllo di tutte le attività connesse al proprio incarico con grande capacità, senso di responsabilità e sentito spirito di sacrificio profondendo ogni energia nel particolare delicato campo del benessere del personale in operazioni, ove la lontananza dalla Madre Patria e la situazione caratterizzata da alto coefficiente di rischio rendevano le condizioni ambientali obiettivamente difficili. La sua costante presenza contribuiva in misura determinante ad accrescere l'efficienza del comando ed a realizzare le migliori condizioni per il mantenimento di un alto livello di operatività.

Ufficiale profondamente animato di fede nel servizio e giovanile entusiasmo.

Chiaro esempio di professionalità, di radicato senso del dovere che hanno dato lustro al Paese, alla Forza armata ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 28 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al ten. col. Valerio Mardero nato il 23 settembre 1947 a Gemona del Friuli (Udine), con la motivazione:

«Ufficiale superiore addetto al comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, si distingueva nell'assolvimento del proprio compito con ammirevole senso della responsabilità, straordinaria dedizione al lavoro, totale disponibilità. Sulla base delle concrete esperienze maturate sul terreno in precedenti operazioni, emergeva quale punto di riferimento per tutti gli addetti all'impianto, alla gestione e alla manutenzione delle reti radio che col suo determinante supporto assicuravano collegamenti aderenti e flessibili e consentivano al comandanti a tutti i livelli un sistema di comando e controllo di assoluta affidabilità ed efficacia.

Fulgido esempio di alto senso del dovere e di spiccata professionalità, ha dato lustro al Paese, all'Esercito ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 20 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al ten. col. Antonello Pellegrino nato il 20 dicembre 1955 a Palermo, con la motivazione:

«Comandante del reparto di sanità "Centauro" nella brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, svolgeva la sua azione di comando in un contesto ad alto coefficiente di rischio ambientale ed operativo riuscendo, con ammirevole efficacia, a gestire le complesse e non prevedibili attività connesse al supporto sanitario in zona di operazioni. Chiamato ad intervenire anche in supporto di truppe straniere ope-

ranti nel settori limitrofi a quello della brigata multinazionale, a favore delle fazioni ex belligeranti e della comunità internazionale di Sarajevo, evidenziava doti non comuni di flessibilità mentale, agilità professionale e chiarezza d'idee. Concreta figura di comandante d'uomini, riscuoteva l'incondizionata ammirazione di tutto il personale della brigata multinazionale e dei contingenti francese e subordinati.

Esemplare figura di ufficiale che ha ulteriormente accresciuto il lustro del Paese, dell'Esercito italiano e della sanità militare» — Sarajevo, 14 settembre 1996 - 25 marzo 1997.

Al ten. col. Renato Perrotti nato il 25 luglio 1950 a Montoro Inferiore (Avellino), con la motivazione:

«Capo cellula "G5" del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito della missione IFOR e SFOR, si prodigava nelle attività connesse al proprio incarico con straordinaria capacità professionale, raro senso di responsabilità e profondo spirito di sacrificio.

Chiamato ad operare in un contesto particolarmente difficile e ad alto coefficiente di rischio, profondeva la sua eccezionale preparazione tecnica e l'esperienza umana acquisita nel corso di precedenti missioni umanitarie in modo pragmatico, contribuendo a creare nel settore della brigata favorevoli condizioni ambientali. La sua azione, incisiva e concreta, contribuiva in misura determinante al successo dell'intera operazione.

Magnifica figura di ufficiale profondamente animato da fede nel servizio ed entusiasmo, altissimo esempio di professionalità e di profondo attaccamento al dovere che ha dato lustro al Paese, alle Forze armate ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 20 giugno 1996 - 25 marzo 1997.

Al ten. col. Franco Pieroni nato il 24 aprile 1954 a Grosseto, con la motivazione:

«Capo nucleo condotta della cellula "G3" del comando della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava nell'assolvimento del proprio incarico con raro senso della responsabilità, spiccato spirito di sacrifico e totale disponibilità. Duramente impegnato durante la fase organizzativa in patria, coordinava la condotta delle attività operative delle unità in territorio bosniaco con grande efficacia, contribuendo in modo determinante al successo dell'operazione. La sua non comune capacità organizzativa e le sue eccellenti qualità umane e professionali sono state di stimolo per tutto il personale alle sue dipendenze.

Magnifica figura di ufficiale energico, profondamente animato da fede nel servizio che ha accresciuto il lustro del Paese, dell'Esercito italiano e della specialità di appartenenza» — Sarajevo, 25 giugno 1996 - 18 dicembre 1996.

Al magg. Pietro Ribezzo nato l'11 giugno 1957 a Francavilla Fontana (Brindisi), con la motivazione:

«Capo ufficio OAI del 187° rgt. par. "Folgore" inserito nella brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR/SFOR, si prodigava con slancio e professionalità nella pianificazione, nella organizzazione e nella condotta delle diversificate e complesse attività operative della propria unità, emergendo per l'eccezionale senso di responsabilità e per l'elevatissimo spirito di sacrificio.

Contribuiva in modo determinante al pieno successo della missione ed alla affermazione del contingente italiano, tra le unità degli altri Paesi partecipanti all'operazione.

Chiarissimo esempio di professionalità, animato da vibrato attaccamento all'istituzione e da convinta fede nel servizio, il cui operato ha portato ulteriore e significativo lustro al Paese, all'Esercito italiano ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 3 ottobre 1996 - 10 febbraio 1997.

Al ten. col. Ettore Ruggieri nato il 15 luglio 1949 a Nociglia (Lecce), con la motivazione:

«Capo branca "G6" del comando della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Joint endeavour e costant guàrd", assicurava costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e spiccato spirito di sacrificio.

Impegnato diuturnamente sia nella fase organizzativa in Patria sia in quella esecutiva in zona di operazioni è riuscito, operando con encomiabile professionalità e totale dedizione, ad assicurare, nonostante le notevoli distanze e le difficili condizioni ambientali e climatiche, costanti e sicuri collegamenti tra il contingente Italfor e la madre Patria, nonché tra i vari reparti della brigata. Mai pago dei risultati conseguiti, ha continuato a studiare, pianificare e realizzare modifiche del sistema delle trasmissioni, riuscendo ad abbattere i costi e migliorare la qualità dei collegamenti. Con la sua instancabile e continua presenza, con la sua magistrale gestione di tutti i collegamenti ha contribuito in maniera determinante all'efficienza e all'operatività del comando.

Chiarissimo esempio di soldato che ha dato lustro all'Esercito italiano e all'arma di appartenenza e che ha riscosso unanime ammirazione anche dalle Forze armate di altri Paesi» — Sarajevo, 13 agosto 1996 - 21 marzo 1997.

Con decreti ministeriali in data 21 luglio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al col. cc Leonardo Leso nato il 16 luglio 1947 a Verona, con la seguente motivazione:

«Comandante del distaccamento 1° RGT. cc par. "Tuscania" e consulente giuridico del comandante della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR evidenziava un impegno ed un rendimento di ineguagliabile livello. Magnifica sintesi di comandante di uomini e ufficiale di staff, è stato promotore di brillanti iniziative, soprattutto a carattere preventivo, per evitare il coinvolgimento di militari italiani in situazioni a rischio in un territorio segnato da anni di atrocita. Allo stesso modo, utilizzando al meglio il suo vasto bagaglio di esperienza, ha contribuito, nel campo operativo, alla individuazione delle soluzionì più aderenti alle peculiarità della missione. Professionista di rara levatura, ha partecipato in prima persona a tutte le operazioni, con particolare riferimento a quelle a maggior rischio, esponendosi spesso al limite del dovuto, per assolvere il compito ricevuto.

Splendida figura di comandante, ardito e volitivo, profondamente animato di fede e di entusiasmo, chiarissimo esempio di professionalità e di altissimo senso del dovere, ha contribuito in maniera determinante al pieno successo della missione ed all'affermazione del contingente italiano nel contesto multinazionale, dando lustro al Paese, all'Esercito e all'Arma dei carabinieri» — Sarajevo, 24 giugno 1996 - 5 agosto 1996 - 12 agosto 1996 - 16 settembre 1996.

Croce d'argento

Al ten. col. Federico d'Apuzzo nato il 6 ottobre 1958 a Ivrea (Torino), con la seguente motivazione:

«Capo sezione piani della cellula "G3" Plans del comando della brigata multinazionale nord impegnata in Bosnia Herzegovina nell'ambito del contingente IFOR/SFOR, ha dimostrato qualità di assoluto rilievo nella pianificazione, organizzazione e controllo delle attività operative della brigata. Ad un quadro di situazione potenzialmente rischioso, caratterizzato da estrema fluidità, opponeva assoluta lucidità in sede di valutazione proponendo soluzioni operative concrete, aderenti ed efficaci.

Fortemente motivato e determinato, si è impegnato con inflessibile continuità ed esemplare entusiasmo, esaltando il rendimento della propria cellula nelle occasioni di maggiore difficoltà e pericolo, contribuendo in maniera determinante, ad accrescere l'efficienza del comando ed a realizzare le condizioni per l'ottimale impiego delle unita dipendenti.

Magnifica figura di ufficiale, vibrante esempio di professionalità ed altissimo senso del dovere che ha dato lustro al Paese, all'Esercito ed alla specialità di appartenenza» — Sarajevo, 1° agosto 1996 - 3 febbraio 1997.

Croce di bronzo

Al ten. col. cc Carmelo Burgio nato 18 giugno 1957 ad Anzio (Roma), con la seguente motivazione:

«Comandante del distaccamento cc "Tuscania" e consulente giuridico del comandante della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR, ha costantemente tenuto la testa del reparto con il quale condivideva i profondi disagi ed i continui pericoli. Abitualmente impiegato con l'unità carabinieri nelle quotidiane azioni di protezione della popolazione civile, nel pattugliamento degli itinerari, nella scorta dei convogli umanitari e nel controllo dei siti da ispezionare anche e soprattutto in territori particolarmente a rischio, profondeva ogni energia per il pieno successo della missione, mai mettendo a repentaglio la sicurezza degli uomini affidatigli.

Chiaro esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo ed elette virtù militari che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed all'Arma dei carabinieri» — Sarajevo, 27 dicembre 1996 - 5 febbraio 1997.

Al magg. cc Sebastiano Comitini nato il 12 novembre 1957 a Brindisi, con la seguente motivazione:

«Comandante del distaccamento cc "Tuscania" e consulente giuridico del comandante della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione IFOR e SFOR, manteneva costantemente la testa dei propri uomini con i quali condivideva i costanti disagi ed i continui pericoli. Sovente impiegato con il suo reparto nelle quotidiane azioni di protezione della popolazione civile, nel pattugliamento degli itinerari, nella scorta dei convogli umanitari, nel controllo dei siti da ispezionare anche e soprattutto in territori particolarmente a rischio, profondeva ogni energia per il conseguimento del pieno successo della missione, anteponendo sempre la sicurezza dei propri carabinieri a quella sua personale.

Chiaro esempio di capacità di comando, senso del dovere, sprezzo del pericolo e di elette virtù militari che ha dato lustro al Paese, alla Forza armata ed all'Arma dei carabinieri» — Sarajevo, 28 ottobre 1996 - 27 dicembre 1996.

Al magg. cc Paolo Nardone nato il 7 ottobre 1959 a Pisa, con la seguente motivazione:

«Comandante del distaccamento cc "Tuscania" e consulente giuridico del comandante della brigata multinazionale nord impiegata in Bosnia Herzegovina nell'ambito dell'operazione SFOR, ha costantemente tenuto la testa del reparto del quale condivideva i profondi disagi ed i continui pericoli. Spesso impiegato con l'unità carabinieri nelle quotidiane azioni di protezione della popolazione civile, nel pattuglimento degli itinerari, nella scorta dei convogli umanitari, nel controllo dei siti da ispezionare anche e soprattutto in territori particolarmente a rischio, profondeva ogni energia per il pieno successo della missione mai mettendo a repentaglio la sicurezza degli uomini affidatigli.

Chiaro esempio di innate capacità di comando, di radicato senso del dovere, di consapevole sprezzo del pericolo e di elette virtù militari che hanno dato lustro al Paese, alla Forza armata ed all'Arma dei carabinieri» — Sarajevo, 3 febbraio 1997 - 14 aprile 1997.

00A15364-00A15440-00A15505-00A15506

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 dicembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9146
Yen giapponese	102,37
Dracma greca	340,75
Corona danese	7,4630
Lira Sterlina	0,61800
Corona svedese	8,7275
Franco svizzero	1,5244
Corona islandese	78,03
Corona norvegese	8,1770
Lev bulgaro	1,9550
Lira cipriota	0,57307
Corona ceca	34,822
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,45
Litas lituano	3,6575
Lat lettone	0,5671
Lira maltese	0,4047
Zloty polacco	3,8568
Leu romeno	23506
Tallero sloveno	213,3675
Corona slovacca	43,855
Lira turca	614560
Dollaro australiano	1,6580
Dollaro canadese	1,3924
Dollaro di Hong Kong	7,1334
Dollaro neozelandese	2,0830
Dollaro di Singapore	1,5827
Won sudcoreano	1122,49
Rand sudafricano	6,9807

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15786

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Forzaar»

Estratto decreto n. 844 del 2 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FORZAAR, nelle forme e confezioni: «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse, «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 112, c.a.p. 56100, Italia, codice fiscale 00109910505.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film, 14 compresse;

A.I.C. n. 034310019 (in base 10), 10R1W3 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD Ltd, stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa); Merck Sharp e Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarderweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: una compressa;

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio biossido 2,39 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg;

confezione: 100 mg + 25 mg comprese rivestite con film, 28 compresse;

A.I.C. n. 034310021 (in base 10), 10R1W5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD Ltd, stabilimento sito in Cramlington, Northumberland, Regno Unito, Shotton Lane (produzione completa); Merck Sharp e Dohme B.V. stabilimento sito in Haarlem - Paesi Bassi, Waarderweg, 39 (solo confezionamento).

Composizione: una compressa;

principio attivo: losartan potassico 100 mg; idroclorotiazide 25 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 175,4 mg; lattosio monoidrato 126,26 mg; amido pregelatinizzato 69,84 mg; magnesio stearato 3,5 mg; idrossipropilcellulosa 6 mg; metilidrossipropilcellulosa 6 mg; titanio biossido 2,39 mg; E 104 giallo chinolina su alluminio idrato 0,0745 mg; cera carnauba 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15592

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prontoferro»

Estratto decreto n. 964 del 6 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PRONTOFERRO, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Sepi chimica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi, 9/11, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale n. 06806150584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 80 mg compresse effervescenti, 30 compresse;

A.I.C. n. 034453011 (in base 10), 10VFJM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A, nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a.r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) Italia, strada Paduni, n. 240 (tutte); I.Bir.N. istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi n. 9/15 (controlli su prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++};

eccipienti: acido ascorbico 100 mg, acido citrico 1105 mg, acido tartarico 200 mg, sodio bicarbonato 613 mg, sodio carbonato monoidrato 100 mg, sodio saccarinato 5 mg, aspartame 80 mg, aroma arancio 100 mg, giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Procirex»

Estratto decreto n. 970 del 20 novembre 2000

Specialità medicinale: PROCIREX nelle forme e confezioni: «10 mg soluzione orale» 15 contenitori monodose 10 ml, «10 mg compresse rivestite» 15 compresse (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: F.C.F. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Corsica, 92 - 50127 Firenze, codice fiscale n. 04518190485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Special Product's Line S.r.l. nello stabilimento sito in via Campobello, 15, Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg soluzione orale» 15 contenitori monodose 10 ml;

A.I.C. n. 023922077 (in base 10), 0QU1DX (in base 32);

classe: «C»; «10 mg compresse rivestite» 15 compresse;

A.I.C. n. 023922065 (in base 10), 0QU1DK (in base 32);

classe: «C».

Composizione: «10 mg soluzione orale» 15 contenitori monodose 10 ml; un contenitore monodose contiene:

principio attivo: bromopride dicloridrato 12,64 mg (pari a 10 mg come base anidra);

eccipienti: glicerina, saccarina, sodio bicarbonato, aroma naturale di arancia, metile/etile/propile/p.ossibenzoato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«10 mg compresse rivestite» 15 compresse; una compressa rivestita contiene:

principio attivo: bromopride dicloridrato 12,64 mg (pari a 10 mg come base anidra);

eccipienti: cellulosa microcristallina, talco, calcio carbonato, amido di mais, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi digestivi psico-somatici in soggetti ansiosi e affaticati, discinesie gastro-duodenali e biliari colopatie spastiche, cefalee digestive e inappetenza.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15577

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Lansox»

Estratto decreto NCR n. 973 del 20 novembre 2000

Specialità medicinale: LANSOX nelle forme e confezioni: «15 mg capsule rigide» 28 capsule, «15 mg capsule rigide» 35 capsule, «30 mg capsule rigide» 28 capsule, «30 mg capsule rigide» 35 capsule (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129 - 00100 Roma, codice fiscale n. 01751900877.

Produttore: la produzione dei microgranuli è eseguita dalla società Takeda Chemical Industries Ltd nello stabilimento sito ad Osaka, Giappone; la produzione, il controllo ed il confezionomento delle capsule è eseguito dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Crosa, 26, Cerano (Novara).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 mg capsule rigide» 35 capsule

A.I.C. n. 028600068 (in base 10), 0V8TS4 (in base 32);

classe: «C»;

«30 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028600056 (in base 10), 0V8TRS (in base 32);

classe: «C»;

«15 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028600043 (in base 10), 0V8TRC (in base 32);

classe: «C»;

«15 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028600031 (in base 10), 0V8TQZ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli inerti, saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido, magnesio carbonato, talco, glicole polietilenico 6000, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice precipitata, gelatina, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una capsula da 30 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli inerti, saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido, magnesio carbonato, talco, glicole polietilenico 6000, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice precipitata, gelatina, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger Ellison.

Terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison: ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastroesofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter Pylori.

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15576

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Risperdal»

Estratto decreto NCR n. 981 del 22 novembre 2000

Specialità medicinale: RISPERDAL nella forma e confezione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano), codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla Società Janssen Pharmaceutica N.V. nello stabilimento sito in Turnhoutseweg, 30 B - 2340 Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml;

A.I.C. n. 028752145 (in base 10), 0VFG8K (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

principio attivo: risperidone 1 mg;

eccipienti: acido tartarico, acido benzoico, idrossido di sodio, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Risperdal» è indicato nel trattamento delle psicosi schizofreniche acute e croniche. «Risperdal» inoltre migliora i sintomi affettivi (come p.e. depressione, senso di colpa, ansia) associati alla schizofrenia.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15575

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oralnovel»

Estratto decreto A.I.C. n. 982 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ORALNOVEL, nella forma e confezione: «0,25% colluttorio» flacone da 160 ml.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Correggio, n. 43, c.a.p. 20149, Milano, codice fiscale n. 00738390152.

Produttore: la produzione, il ocntrollo ed il confezinamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Di Vittorio n. 2, Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 0,25% colluttorio, flacone da 160 ml;

A.I.C. n. 034018010 (in base 10), 10G4QU (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di colluttorio contengono:

principio attivo: flurbiprofene 250 mg;

eccipienti: glicerolo, alcool etilico, sorbitolo, olio di ricino poliossidrilato idrogenato (40), sodio saccarinato, potasso bicarbonato, sodio benzoato, aroma menta, blue patent V131, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo oro-faringeo (ad es gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15590

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferig»

Estratto decreto n. 987 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FERIG, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via S. Rocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale RNNGPP56A04D414M.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034538013 (in base 10), 10Y0JX (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione ddella dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bbioprogress a.r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione controlli confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di ferro);

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancia 100; giallo arancia (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15584

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ferrogyn»

Estratto decreto n. 988 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FERROGYN, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza) - via S. Rocco n. 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034532010 (in base 10), 10XUPB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg, acido citrico 1105 mg, acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15588

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Bioferal»

Estratto decreto n. 989 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIOFERAL, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - via Aurelia n. 58, c.a.p. 00165, Italia, codice fiscale n. 07696270581.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti», 30 compresse;

A.I.C. n. 034444012 (in base 10), 10V4RD (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «A nota: 76»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg, acido citrico 1105 mg, acido tartarico 200 mg;sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg; aspartame 80 mg; aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E 110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come riportato negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15587

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluoxin»

Estratto decreto n. 990 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUOXIN, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.Bir.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza) (Roma), via V. Grassi numeri 9/11/13/15, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 0583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 20 mg capsule rigide, 12 capsule;

A.I.C. n. 034375016 (in base 10) 10T1C8 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 80»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi n. 9/15 (tutte le fasi).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22, 36 mg pari a fluoxetina base 20 mg;

eccipienti: amido di mais 205,64 mg; dimeticone 2 mg; gelatina in quantità non minore di 48,7 mg; gelatina in quantità non maggiore di 57,3 mg; titanio biossido 1,3 mg.

confezione: 20 mg/5 ml soluzione orale, flacone 60 ml;

A.I.C. n. 034375028 (in base 10), 10T1CN (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A nota: 80»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: IPA - International Pharmaceuticals Associated S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via del Casale Cavallari, n. 53 (tutte le fasi); I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma - Italia, via Vittorio Grassi n. 9/15 (controlli su prodotto finito); Pulitzer Italiana S.r.l. stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina n. 1004 (tutte le fasi).

Composizione: 5 ml di soluzione:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, pari a fluoxetina base 20 mg;

eccipienti: acido benzoico 2,5 mg; saccarosio 3000 mg, glicerina 1000 mg; aroma naturale di pompelmo 10 mg; acqua quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15586

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Serezac»

Estratto decreto n. 991 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SEREZAC, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 12 capsule, «20 mg/5 ml soluzione orale» flacone 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 20 mg capsule rigide 12 capsule;

A.I.C. n. 034600015 (in base 10) 10ZX2H (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 80»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via Vittorio Grassi, 9/15 (tutte).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22, 36 mg pari a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: amido di mais 205,64 mg; dimeticone 2 mg; gelatina in quantità non minore di 48,7 mg; gelatina in quantità non maggiore di 57,3 mg; titanio biossido 1,3 mg.

confezione: 20 mg/5 ml soluzione orale, flacone 60 ml;

A.I.C. n. 034600027 (in base 10), 10ZX2TV (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale;

classe: «A nota: 80»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: IPA - International Pharmaceuticals Associated S.r.l., stabilimento sito in Roma - Italia, via del Casale Cavallari, 53 (tutte).

Composizione: 5 ml:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg, pari a 20 mg di fluoxetina;

eccipienti: acido benzoico 2,5 mg; saccarosio 3000 mg, glicerina 1000 mg; aroma naturale di pompelmo 10 mg; acqua quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15585

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zoton»

Estratto decreto NCR N. 992 del 22 novembre 2000

Specialità medicinale: ZOTON nelle forme e confezioni: «30 mg capsule rigide» 28 capsule, «30 mg capsule rigide» 35 capsule», «15 mg capsule rigide» 28 capsule, «15 mg capsule rigide» 35 capsule (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (LT), codice fiscale n. 00130300874.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Franco Gorgone, zona industriale, Catania - sia dalla società Wyeth Medica Ireland, nello stabilimento sito in Newbridge, Co. Kildare, Irlanda.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«15 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028775068 (in base 10), OVG4NW (in base 32);

classe: «C»;

«15 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028775056 (in base 10), OVG4NJ (in base 32);

classe: «C»;

«30 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028775043 (in base 10), OVG4N3 (in base 32);

classe: «C»;

«30 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028775031 (in base 10), OVG4MR (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: microgranuli inerti, saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido, magnesio carbonato, talco, glicole polietilenico 6000, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice precipitata, gelatina, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: una capsula da 30 mg contiene:

principio attivo: lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: microgranuli inerti, saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, idrossipropilcellulosa poco sostituita, amido, magnesio carbonato, talco, glicole polietilenico 6000, titanio biossido, idrossipropilcellulosa, polisorbato 80, silice precipitata, gelatina, titanio biossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger Ellison;

terapia di mantenimento nella sindrome di Zollinger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo;

trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter Pylori;

trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15578

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Clenilexx»

Estratto decreto n. 994 del 1º dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLENILEXX, nelle forme e confezioni: «50 mcg soluzione pressurizata per inalazione» 200 dosi, «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore autohaler, «100 mcg soluzione pressurizata per inalazione» 200 dosi con erogatore autohaler alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C. Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma (PR), via Palermo n. 26/a, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezioni: 50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione 200 dosi;

A.I.C. n. 034179022 (in base 10) 10M1YG (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: midicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M health care limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), Avenue Du 11 Novembre (confezionamento);

composizione: un'erogazione;

principio attivo: beclometasone dipropionato 50 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA-134A); etanolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi;

A.I.C. n. 034179046 (in base 10) 10M1Z6 (in base 32);

forma farmaceutica; soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato sulla base del P.M.E. della confezione della specialità medicinale analoga per efficacia (200 dosi da 250 microgrammi di beclometasone dipropionato/CFC);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santé stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), Avenue Du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: una erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 100 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA-134A); etanolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione 200 dosi con erogatore autohaler;

A.I.C. n. 034179061 (in base 10), 10M1ZP (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè, stabilimento sito in Pithiviers Cedex (Francia), Avenue Du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: una erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 50 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA-134A); etanolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: 100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione 200 dosi con erogatore autohaler;

A.I.C. n. 034179085 (in base 10) 10M20F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato sulla base del P.M.E. della confezione della specialità medicinale analoga per efficacia (200 dosi da 250 microgrammi di beclometasone dipropionato/CFC);

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: 3M Health Care Limited, stabilimento sito in Leicestershire (Gran Bretagna), Morley Street, Loughborough (formulazione, preparazione, confezionamento e controlli); laboratoires 3M Santè stabilimento, sito in Pithiviers Cedex (Francia), Avenue Du 11 Novembre (confezionamento).

Composizione: una erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 100 microgrammi;

eccipienti: norfluorano (HFA-134A); etanolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A15591

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Premio per le città sostenibili 2000

Il Ministero dell'ambiente promuove la seconda edizione del premio per le città sostenibili, da assegnarsi mediante concorso annuale riservato ai comuni d'Italia. L'edizione 2000, del concorso è riservata ai comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT 1999, che siano:

a) attivamente impegnati nell'attuazione delle politiche ambientali di competenza locale, o nel loro miglioramento;

b) che abbiano realizzato (o abbiano in corso di avanzata realizzazione) specifiche iniziative ambientali particolarmente innovative.

Verranno assegnati tre premi da 250 milioni in denaro, tre premi da 100 milioni in denaro e una ulteriore somma di 700 milioni in denaro verrà ripartita in parti uguali per un massimo di altri dieci premiati.

Il regolamento del concorso e i moduli di partecipazione, vengono inviati per posta a tutti i comuni italiani di cui sopra e possono essere richiesti al numero verde 800/071811 oppure prelevati all'indirizzo internet www.minambiente.it

Le candidature dovranno pervenire, nelle forme indicate nel regolamento, al Ministero dell'ambiente, segreteria tecnica «premio per le città sostenibili», via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma, entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2001.

00A15667

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza con determinazione dirigenziale n. 128 del 9 ottobre 2000. I punzoni di dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Impresa	Sede
223-VI	Zaccaria F.lli S.n.c	Vicenza
1031-VI	Urbanini di Urbanini Luciano	Caldogno
1290-VI	Mytos S.r.l.	Vicenza
1415-VI	Arte Orafa S.a.s.	Marostica
1548-VI	Brentano S.r.l.	Vicenza
1758-VI	Guidolin Fernando	Rosà
1800-VI	La Perla S.n.c.	Bassano del Grappa
2216-VI	Toldo Gold	Vicenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Vicenza con determinazione dirigenziale n. 128 del 9 ottobre 2000. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera ci commercio, artigianato e agricoltura di Vicenza sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
915-VI	Bellotti Alfredo	Vicenza	1
1343-VI	Premier S.r.l.	Thiene	4
1657-VI	Finluca S.p.a.	Vicenza	2

00A15362

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 9 agosto 2000, recante: «Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151».

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2000, alla pag. 58, seconda colonna, dopo gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, si intendono pubblicati i seguenti allegati:

«ALLEGATO 1

Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

LISTE DEGLI ORGANISMI NOCIVI E DELLE MALATTIE SPECIFICHE CHE INTERESSANO LA QUALITÀ

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Begonia x hiemalis* Fotsch	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - *Aphelenchoides* spp. - *Ditylenchus destructor* - *Meloidogyne* spp. - *Myzus ornatus* - *Otiorrhynchus sulcatus* - *Sciara* - Thysanoprera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Erwinia chrysanthemi* - *Rhodococcus fascians* - *Xanthomonas campestris* pv. *begoniae* **Funghi** - Oidio - Agenti di marciume (*Phytophthora* spp., *Pytbium* spp. e *Rhizoctonia* spp.) **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Leafcurl disease - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
- *Citrus*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aleurothrixus floccosus* (Maskell) - *Meloidogyne* spp. - *Parabemisia myricae* (Kuwana) - *Tylenchulus semipenetrans* **Funghi** - *Phytophthora* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis - Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum - Infectious variegation - Citrus leaf rugose

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Dendranthema x Grandiflorum* (Ramat.) Kitam.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - *Aphelencoides* spp. - *Diarthronomia chrysanthemi* - Lepidoptera in particolare *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Erwinia chrysanthemi* **Funghi** - *Fusarium oxisporupn* sp. *chrysanthemi* - *Puccinia chrysanthemi* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Chrysanthemum B mosaic virus - Tomato aspermy cucumovirus
- *Dianthus caryophyllus* L. e ibridi	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* - Lepidoptera in particolare *Cacoecimorpha pronubana, Epichoristodes acerbella* **Funghi** - *Alternaria dianthi* - *Alternaria dianthicola* - *Fusarium oxisporum* f. sp. *dianthi* - *Mycosphaerella dianthi* - *Phytophthora nicotiana* sp. *parasitica* - *Rhizoctonia solani* - Agenti di marciume: *Fusarium* spp. e *Pythium* spp. - *Uromyces dianthi* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Carnation, etched ring caulimovirus - Carnation, mottle carmovirus - Carnation necrotic fleck closterovirus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Euphorbia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch)	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* **Batteri** - *Erwinia chrysanthemi* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Pythium ultimum* - *Phytophthora* spp. - *Rhizoctonia solani* - *Thielaviopsis basicola* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

- *Gerbera* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Agromiyzidae - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - *Aphelenchoides* spp. - *Lepidoptera* - *Meloidogyne* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Funghi** - *Fusarium* spp. - *Phytophthora cryptogea* - Oidio - *Rhizoctonia solani* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Gladiolus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Ditylenchus dipsaci* - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Pseudotnonas marginata* - *Rhodococcus fascians* **Funghi** - *Botrytis gladiolorum* - *Curvularia trifolii* - *Fusarium oxisporum* sp. *gladioli* - *Penicillium gladioli* - *Sclerotinia* spp. - *Septoria gladioli* - *Urocystis gladiolicola* - *Uromyces trasversalis* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Aster yellow mycoplasm - Corky pit agent - Cucumber mosaic virus - Giadiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) - Tobacco rattle virus **Altri organismi nocivi** - *Cyperus esculentus*
- *Lilium* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aphelenchoides* spp. - *Rhyzoglyphus* spp. - *Pratylenchus penetrans* - *Rotylenchus robustus* Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Erwinia carotovora* subsp. *carotovora* - *Rhodococcus fascians* **Funghi** - *Cylindrocarpon destructans* - *Fusarium oxisporum* f. sp. *lilii* - *Pythium* spp. - *Rhizoctonia* spp. - *Rhizopus* spp. - *Sclerotium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Cucumber mosaic virus - Lily symptomless virus - Lily virus x - Tabacco rattle virus - Tulip breaking virus **Altri organismi dannosi** - *Cyperus esculentus*

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Malus* Miller	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereuni purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora cactorum* - *Rosellinia necatrix* - *Venturia* spp. - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti
- *Narcissus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Aphelenchodes subtenuis* - *Ditylenchus destructor* - *Eumerus* spp. - *Merodon equestris* - *Pratylenchus penetrans* - Rhizoglyphidae - Tarsonemidae **Funghi** - *Fusarium oxysporum* f. sp. *narcissi* - *Sclerotinia* spp. - *Sclerotium bulborum* **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Tabacco rattle virus - Narcissus white streak agent - Narcissus yellow stripe virus **Altri organismi dannosi** - *Cyperus esculentus*

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Pelargonium* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Aleurodidae in particolare *Bemisia tabaci* - Lepidoptera - Thysanoptera in particolare *Frankliniella occidentalis* **Batteri** - *Rhodococcus fascians* - *Xanthomonas campestris* pv. *pelargonii* **Funghi** - *Puccinia pelargonii zonalis* - Agenti di marciume (*Botrytis* spp., *Pythium* spp.) - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Pelargonium flower break carmovirus - Pelargonium leaf curl tombusvirus - Pelargonium line pattern virus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)

- *Phoenix*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Thysanoptera **Funghi** - *Exosporium palmivorum* - *Gliocladium wermoeseni* - *Graphyiola phoenicis* - *Pestalozzia Phoenicis* - *Pythium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

- *Pinus nigra*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Blastophaga* spp. - *Rhyacionia buoliana* **Funghi** - *Lophodermium seditiosum* **Virus ed organisnli patogeni virus-simili** Tutti

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Prunus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Capnodis tenebrionis* - *Meloidogyne* spp. - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *mors prunorum* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Rosellinia necatrix* - *Taphrina deformans* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus
- *Pyrus* L.	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - *Anarsia lineatella* - *Eriosoma lanigerum* - Cocciniglie, in particolare: *Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* - *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* **Funghi** - *Armillariella mellea* - *Chondrostereum purpureum* - *Nectria galligena* - *Phytophthora* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili** Tutti

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- *Rosa*	**Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo** - Lepidoptera in particolare *Epichoristodes acerbella, Cacoecimorpha pronubana* - *Meloidogyne* spp. - *Pratylenchus* spp. - *Tetranychus urticae* **Batteri** - *Agrobacterium tumefaciens* **Funghi** - *Chondrostereum purpureum* - *Coniothyrium* spp. - *Diplocarpon rosae* - *Peronospora sparsa* - *Phragmidium* spp. - *Rosellinia necatrix* - *Sphaeroteca pannosa* - *Verticillium* spp. **Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare** - Apple mosaic virus - Arabis mosaic nepovirus - Prunus necrotic ringspot virus

ALLEGATO II

PARTE A

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI UNA VARIETA' AL REGISTRO NAZIONALE
(Art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)

(Riservato all'Ufficio) Data della domanda .... Numero della domanda	Al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D. G. Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali Ufficio III Produzioni Vegetali Via XX settembre 20 00178 ROMA

1. a) **Richiedente:**
Cognome o ragione sociale ....
Nome .... Partita I.V.A. ....
Data di nascita .... Sesso .... Comune di nascita ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE: via .... n. civico ....
c.a.p. .... comune .... prov. ....
tel. .... cellulare .... FAX ....
RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome ....
codice fiscale ....

b) **Costitutore** (se differente dal richiedente):
Cognome o ragione sociale ....
Nome .... Partita I.V.A. ....
Data di nascita .... Sesso .... Comune di nascita ....
DOMICILIO O SEDE LEGALE: via .... n. civico ....
c.a.p. .... comune .... prov. ....
tel. .... cellulare .... FAX ....
RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome ....
codice fiscale ....

2. **Taxon botanico:** nome latino del genere, specie o sub-specie cui la varietà appartiene e nome comune:
....

3. a) **Denominazione proposta** (nel caso in cui la varietà sia brevettata o in corso di brevettazione riportare la medesima denominazione): ....

b) **Eventuale denominazione o marchio utilizzato a fini commerciali:** ....
....

4. **Origine e conservazione della varietà:**
a) Origine e sistema di ottenimento:
....
....
b) Metodo di conservazione in purezza:
....
....

5. a) **Dati relativi all'iscrizione ad altro registro nazionale comunitario delle varietà:** (estremi della domanda presentata o della avvenuta iscrizione)..

b) **Dati relativi alla protezione con brevetto N.V.** (Novità Vegetale): (estremi della domanda presentata o del titolo rilasciato) ....
....

c) **Dati relativi alla iscrizione o alla protezione in un Paese terzo :**

....

....

---

6. **Informazioni sugli Organismi Geneticamente Modificati:**
La varietà rappresenta un organismo geneticamente modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 91 ?

SI ☐ NO ☐

Se SI indicare gli estremi della notifica o dell'autorizzazione.

....

---

7. **Informazioni sulle varietà essenzialmente derivate:**
La varietà e' essenzialmente derivata (*) ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 ?

SI ☐ NO ☐

Se SI indicare la varietà iniziale : ....

(*) Una varietà si considera essenzialmente derivata quando:
a) è derivata prevalentemente da una varietà iniziale o da una varietà che é essa stessa derivata prevalentemente da una varietà iniziale,
b) è distinta dalla varietà iniziale e
c) fatta eccezione per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

---

8. **Varietà simili:**

denominazione	elementi di differenziazione
....	....
....	....
....	....

---

9. **Dichiarazione:**
Si dichiara che la descrizione della varietà è stata effettuata su materiale sano.

Lì, ...

Firma

....

PARTE B

DICHIARAZIONE
(Art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 535)

Il sottoscritto.. in qualità di richiedente l'iscrizione al Registro delle Varietà della varietà di (indicare la specie) .... denominata ....

DICHIARA

che la conservazione in purezza della varietà di cui sopra è effettuata da (indicare il responsabile anche se diverso dal richiedente) .... presso l'azienda .... sita in ....

Lì, ...

IL RESPONSABILE (*) IL RICHIEDENTE

....

(*) solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente.

ALLEGATO III

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI	I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti: - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come previsto dal presente decreto, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori registrati e la relativa documentazione di commercializzazione deve essere conservata, - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.
CONTENITORI	Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati.
SUBSTRATI COLTURALI	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)
COLTIVAZIONE	
STRUTTURE	Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.
MODALITA'	Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.
IRRIGAZIONE	Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione. Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.
CONCIMAZIONI	Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.
DISERBO	Effettuare un diserbo regolare e razionale.
DIFESA	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi.
ISPEZIONI	Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo fitosanitario ed agronomico La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.
CAMPIONAMENTO	Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate. Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse. Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2. In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo. I materiali non idonei devono essere distrutti evitando ogni rischio di contaminazione.
COMMERCIALIZZAZIONE VERIFICHE	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.
LOCALI	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali. pronti per la commercializzazione e idonei a garantire l'individuazione delle singole partite.
IMBALLAGGI	I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.
MEZZI DI TRASPORTO	I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.
REGISTRAZIONI	Oltre alla registrazione dei dati identificativi dei lotti venduti od acquistati occorre registrare, per ogni lotto, le principali misure di controllo e di verifica attuate per i punti critici al fine di garantire la qualità dei materiali prodotti.

00A15679

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Primavera cooperativa edilizia tra i dipendenti del Cantiere navale Felszegi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Muggia.

Con deliberazione n. 3659 del 24 novembre 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Cooperativa «Primavera cooperativa edilizia tra i dipendenti del Cantiere navale Felszegi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Muggia, costituita il 14 aprile 1958, per rogito notaio dott. Mario Mamolo di Muggia ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Lorella Torchio, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 48.

00A15640

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Fenicia - Manutenzioni e servizi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, in Trieste.

Con deliberazione n. 3658 del 24 novembre 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della Cooperativa «La Fenicia - Manutenzioni e Servizi - Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 6 settembre 1995, per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

00A15624

BANCA D'ITALIA

Disposizioni in materia di regolamenti dei Fondi comuni di investimento mobiliare

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 28 novembre 2000 è stata riconosciuta ai fondi comuni di investimento «armonizzati» costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la possibilità di redigere il regolamento di gestione in forma semplificata, secondo le disposizioni indicate negli allegati 1 e 2.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DI GESTIONE SEMPLIFICATO

Premessa.

Il presente documento contiene indicazioni sulla redazione del regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento armonizzati, allo scopo di semplificarne struttura e contenuti così da renderne più agevole la fruizione (comprensione e confrontabilità) da parte di tutti i suoi destinatari.

Il regolamento non deve contenere previsioni già contenute in norme primarie o secondarie. Esso si compone di tre parti, tra le quali vanno evitate ripetizioni:

a) la scheda identificativa del prodotto;

b) le previsioni relative alle caratteristiche del prodotto;

c) le clausole generali.

La parte *a)* (Scheda identificativa) contiene gli elementi essenziali di identificazione del fondo.

La parte *c)* (Clausole generali) contiene la disciplina comune ai diversi fondi («prodotti»), come si ricava dall'esperienza fin qui maturata. Si è evitato di riprodurre le disposizioni già contenute in norme vigenti. Eventuali, eccezionali e limitate deroghe alle disposizioni contenute in tale parte possono essere realizzate espungendo la disposizione modificata e riportandola nella parte *b).*

La parte *b)* (Caratteristiche del prodotto) è destinata ad accogliere i tratti distintivi del fondo o famiglia di fondi oggetto del regolamento, e dunque le disposizioni relative alla politica di investimento ed ai «ricavi» e «costi» dell'operazione.

A fini istruttori, dovrà essere fornita alla Banca d'Italia evidenza delle parti eventualmente espunte dalla parte *c),* e inserite nella parte *b).*

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente regolamento si compone di tre parti:

a) scheda identificativa;

b) caratteristiche del prodotto;

c) clausole generali.

Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Denominazione e durata dei fondi	fondo/i comune/i di investimento armonizzato/i aperto/i denominato/i .... La durata del/i fondo/i è fissata al .... salvo proroga
Società di gestione del risparmio	Indicare la denominazione della società, la sede legale e il numero di iscrizione all'albo; indicare anche gli altri indirizzi rilevanti (ad es. indirizzo url del sito Internet della società)
(eventuale) Società promotrice	Indicare la denominazione della società, la sede legale e il numero di iscrizione all'albo; indicare anche gli altri indirizzi rilevanti (ad es. indirizzo url del sito Internet della società)
Banca depositaria	Denominazione, sede, numero di iscrizione all'albo ed eventuali dipendenze e succursali presso le quali sono disponibili i prospetti contabili del/i fondo/i e sono espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati; indicare anche gli altri indirizzi rilevanti (ad es. indirizzo url del sito Internet della banca)
Periodicità di calcolo del valore della quota e quotidiano/i di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Indicare il/i quotidiano/i nel/i quale/i viene pubblicato il valore della quota nonché altre fonti dove è possibile rilevare il valore della quota (ad es. sito Internet della società di gestione etc.); indicare la periodicità con la quale viene calcolato il valore della quota specificando i giorni di valorizzazione

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente regolamento si compone di tre parti:

a) scheda identificativa;

b) caratteristiche del prodotto;

c) clausole generali.

Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

1) *Politica di investimento del fondo.*

Indica la tipologia del fondo, le finalità (obiettivi di investimento, orizzonte temporale: breve/medio/lungo periodo, rischi, ecc.), l'oggetto e le politiche di investimento (criteri di ripartizione degli investimenti, con particolare riguardo alla natura degli strumenti finanziari e altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo, alla valuta di denominazione, ecc.).

2) *Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione.*

Indica i criteri relativi alla determinazione dei proventi ovvero dei risultati della gestione (se si tratta di fondo ad accumulazione o a distribuzione) e le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione.

3) *Spese ed oneri a carico dei partecipanti e del fondo.*

Stabilisce le spese a carico del fondo e la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio, alla banca depositaria ecc. nonché degli oneri a carico dei partecipanti.

4) *Sottoscrizione, rimborso ed operazioni di passaggio fra fondi.*

Stabilisce le modalità della sottoscrizione e del rimborso delle quote (ad esempio: piani di accumulo; rimborsi programmati; le modalità dell'operazione di passaggio fra fondi); stabilisce i casi eventuali in cui le operazioni di rimborso possono avvenire con modalità diverse da quelle ordinarie. Indica le modalità di adesione, le caratteristiche e il funzionamento dell'eventuale abbinamento del fondo ad un conto corrente bancario.

DISPOSIZIONI EVENTUALI.

5) *Compiti della società promotrice e compiti della società gestore (se diversa dalla società promotrice).*

Definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti e i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo (al riguardo deve essere precisato che indipendentemente dalla ripartizione dei compiti tra i due soggetti, la società promotrice e il gestore sono comunque responsabili in solido nei confronti dei partecipanti).

6) *Indica eventuali, eccezionali disposizioni che derogano alle clausole generali indicate nella parte* c).

C) CLAUSOLE GENERALI

Il presente regolamento si compone di tre parti:

a) scheda identificativa;

b) caratteristiche del prodotto;

c) clausole generali.

Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

1) *Partecipazione al fondo:*

1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente — anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile — i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla banca depositaria (qualora la società elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione o, se successivo, il giorno di decorrenza dei giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede, il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE, ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi con la stessa valuta riconosciuta dalla banca depositaria ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento dei corrispettivi si intende il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota applicato alla sottoscrizione.

13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

2) *Quote e certificati di partecipazione.*

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.

2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento dei corrispettivi.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere — sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente — l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la banca depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della banca procedere — senza oneri per il fondo o per i partecipanti — al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante che lo ritenga utile può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre trenta giorni dal giorno di riferimento.

3) *Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti.*

1. L'attuazione della politica di investimento spetta al consiglio di amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie ed alle disposizioni di vigilanza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del fondo.

4) *Spese a carico della SGR.*

1. Sono a carico della SGR tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote e con la scelta degli investimenti.

2. Tutti gli oneri non esplicitamente indicati come a carico dei partecipanti o dei fondi sono a carico della SGR.

5) *Valore unitario della quota e sua pubblicazione.*

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

2. La SGR sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determinerà il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione sul/i quotidiano/i indicato/i nella scheda identificativa. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

6) *Rimborso delle quote.*

1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso — la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard — contiene:

la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;

le generalità del richiedente;

il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;

il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;

in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;

gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente — anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile — i collocatori ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. La SGR provvede, tramite la banca depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

8. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare — in relazione all'andamento dei mercati — richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

9. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

7) *Modifiche del regolamento.*

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso sul/sui quotidiano/i indicati nella scheda identificativa.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR o della banca depositaria, ovvero che interessi la caratterizzazione del fondo o incida sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i centottanta giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. La SGR potrà richiedere alla Banca d'Italia termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia funzionale al buon funzionamento del fondo e non contrasti con l'interesse dei partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sul/i quotidiano/i di cui sopra, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

8) *Liquidazione del fondo.*

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

in caso di scioglimento della SGR;

in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi;

2. La liquidazione del fondo viene deliberata dal consiglio di amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo, deve essere pubblicato sul/i quotidiano/i indicato/i nella scheda identificativa, per almeno tre volte a distanza di una settimana;

b) a partire dalla data della delibera di scioglimento cessa ogni ulteriore attività d'investimento e l'emissione ed il rimborso delle quote sono sospesi;

c) a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui alla lettera *a)* la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del collegio sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal consiglio di amministrazione e portato a conoscenza dell'organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

d) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli amministratori, attribuendo a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

e) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione illustrativa di accompagnamento restano depositati e affissi presso la SGR e la banca depositaria nonché pubblicati nel/i quotidiano/i di cui alla Scheda identificativa, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

g) la banca depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi;

h) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento, rimangono depositate presso la banca depositaria in un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

i) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato al precedente punto *h)* si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera *f)*.

ALLEGATO 2

1) *Procedura di approvazione dei regolamenti semplificati.*

La domanda di approvazione del regolamento è presentata — secondo la vigente procedura — dalla SGR alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, specificando che si tratta di regolamento semplificato.

Alla domanda sono allegati:

a) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento allo schema semplificato;

b) copia del regolamento e della delibera di approvazione del competente organo aziendale. Nel caso in cui la società non abbia apportato modifiche alle «clausole generali» queste ultime possono non essere inviate;

c) nel caso in cui la società abbia apportato modifiche — che dovranno essere limitate e circoscritte con precisione — alle «clausole generali», nel testo trasmesso devono essere chiaramente evidenziate le parti modificate (come specificato in premessa, le eventuali, eccezionali modifiche alle clausole generali comportano che la parte modificata andrà espunta dalle clausole generali e riportata in apposito articolo delle caratteristiche del prodotto);

d) nel caso in cui il fondo sia promosso e gestito da due o più SGR distinte, copia delle convenzioni stipulate tra loro nonché delle delibere assunte allo scopo dagli organi competenti delle predette società;

e) accettazione dell'incarico da parte della banca che svolgerà funzioni di depositaria del fondo.

2) *Termini di approvazione.*

L'approvazione del regolamento semplificato del fondo è comunicata dalla Banca d'Italia alla SGR istante entro:

a) venti giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che riproducono integralmente il testo delle «clausole generali», senza alcuna deroga;

b) quarantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda per i regolamenti che prevedono limitate, eccezionali deroghe alle clausole generali.

L'approvazione si intende comunque rilasciata se la stessa non sia stata negata con provvedimento motivato entro i suddetti termini.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla filiale competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla filale medesima, se spedita per lettera raccomandata a.r.

In tutti i casi in cui il regolamento sia incompatibile con lo schema semplificato o la documentazione prodotta risulti incompleta il termine di silenzio-assenso è interrotto.

Dell'interruzione del termine viene data comunicazione alla SGR. Quest'ultima dovrà apportare le necessarie modifiche al testo o redigere un regolamento secondo i criteri ordinari. I tempi di approvazione di tale regolamento saranno quelli previsti dall'art. 39, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Il regolamento è compatibile con quello semplificato nelle ipotesi in cui lo schema adottato riproduca integralmente quello di riferimento per quanto concerne sia la struttura del regolamento sia le singole disposizioni.

Con riferimento alle modifiche che possono essere apportate alle «clausole generali», le stesse dovranno essere limitate nel numero e nella portata (è ad esempio compatibile prevedere che le quote di partecipazione al fondo possono essere emesse solo per un numero intero di esse).

Considerata la novità della materia, nell'intento di agevolare la redazione del nuovo schema regolamentare, le SGR potranno chiedere alla Banca d'Italia ogni eventuale chiarimento, anche sottoponendo il testo del regolamento prima della delibera di approvazione da parte del competente organo aziendale.

3) *Modifiche dei regolamenti semplificati.*

Le modifiche al regolamento semplificato sono soggette ad approvazione della Banca d'Italia, secondo i termini indicati al precedente paragrafo.

Allo scopo di rendere più efficiente la procedura di approvazione delle modifiche apportate al regolamento semplificato, la SGR:

a) inoltra alla Banca d'Italia — oltre alla delibera dell'organo aziendale competente — le sole parti del regolamento interessate dalle variazioni, comparate con la formulazione del testo vigente e accompagnate dalle motivazioni sottostanti l'intervento;

b) qualora le variazioni influiscano sulla politica di investimento del fondo ovvero modifichino il regime delle spese, illustra gli indirizzi strategici entro i quali deve essere inquadrata la richiesta di modifica del regolamento.

A seguito dell'approvazione delle modifiche richieste, la SGR invia alla Banca d'Italia il testo aggiornato del regolamento (la parte terza «clausole generali» del regolamento andrà trasmessa solo nelle limitate ipotesi in cui sia stata modificata). Tale invio, da effettuare prima della pubblicazione delle modifiche introdotte, è accompagnato dall'attestazione di conformità del testo trasmesso a quello risultante dalle modifiche stesse. Vanno inoltre comunicati, utilizzando lo schema riportato in allegato, la data di pubblicazione e i termini di efficacia delle modifiche.

4) *Fondi con regolamenti già approvati.*

Le SGR che intendano trasfondere nel nuovo schema il regolamento di gestione di un fondo armonizzato già approvato, inoltrano apposita domanda alla filiale della Banca d'Italia competente per territorio, specificando che si tratta di «trascrizione del regolamento di gestione del fondo armonizzato ... (indicare il nome del fondo): regolamento semplificato». La trascrizione non comporta novazione.

Alla domanda sono allegati:

a) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla conformità del regolamento allo schema semplificato;

b) copia del regolamento di gestione del fondo e della delibera di approvazione da parte dei competenti organi aziendali. Nel caso in cui la società non abbia apportato modifiche alla parte terza (clausole generali) questa potrà non essere trasmessa;

c) copia del regolamento di gestione vigente;

d) attestazione dei competenti organi aziendali della SGR relativa alla piena equivalenza del nuovo testo con il precedente.

In fase di prima applicazione del nuovo schema, le SGR avranno cura di dilazionare opportunamente le trascrizioni dei regolamenti approvati in un congruo arco temporale.

In particolare, il passaggio allo schema semplificato non deve generare modifiche al contenuto disciplinare del regolamento. Tale questione assume particolare rilevanza con riferimento alla parte *b)* «caratteristiche del prodotto», nella redazione della quale si dovrà tendere a riprodurre le dizioni presenti nel testo precedente.

ALLEGATO

Modifiche apportate al regolamento del fondo

SGR

Data di pubblicazione delle modifiche

Disposizioni aventi eventualmente efficacia differita rispetto alla data di cui sopra

Articoli del regolamento	Data di efficacia

00A15700

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 2 dicembre 2000, n. 360, recante: «Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente l'Associazione italiana della Croce Rossa.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2000).

Nelle note alla legge citata in epigrafe, pubblicate nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3, seconda colonna, ove è riportato l'art. 2, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, all'ultimo rigo, dove è scritto: «b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati *sociali*;», leggasi: «b) dall'assemblea generale della C.R.I. costituita dai presidenti regionali, dai presidenti provinciali e dai presidenti dei comitati *locali*;».

00A15625

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651298/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.